REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA CONSIGLIO REGIONALE

CONVENZIONE REGIONALE PER LA STESURA DEL NUOVO STATUTO DI AUTONOMIA

* * *

FASE PROPOSITIVA

* * *

STATUTO SPECIALE

del

FRIULI VENEZIA GIULIA

Documento finale

Licenziato dalla Convenzione nella sessione del 21, 22 e 23 settembre 2004 e trasmesso al Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge regionale 2 aprile 2004, n. 12

5 ottobre 2004

NOTA ESPLICATIVA

Il documento contiene un testo base redatto in articoli, predisposto dall'Ufficio di Coordinamento, che tiene conto del dibattito sui temi della riforma statutaria, svoltosi in Convenzione e, delle indicazioni emerse negli incontri con i parlamentari eletti nella regione.

Di seguito al testo base sono riportate delle opzioni alternative o aggiuntive: talune, già predisposte dall'Ufficio di Coordinamento, contrassegnate dall'articolo cui si riferiscono seguito da una lettera; le altre, presentate da componenti della Convenzione e su cui la Convenzione stessa si è espressa, sono contrassegnate invece dal numero dell'articolo seguito da un numero progressivo.

Le opzioni stesse sono rappresentate non in ordine di votazione, ma secondo un diverso ordine logico: prima quelle interamente sostitutive dell'articolo e poi quelle modificative; all'interno di questa progressione le opzioni sono riportate in ordine decrescente di consenso ricevuto.

L'opzione riporta il nome del proponente, il numero dei consensi e i nominativi di chi li ha espressi.

Le opzioni votate in Convenzione già contenute nel testo base licenziato dall'Ufficio di Coordinamento non recano il nome del proponente, riportano il numero dei consensi ricevuti e il nominativo di coloro che li hanno espressi.

Nel documento viene fatta menzione delle opzioni rimaste assorbite per ragioni di continenza o di identità rispetto ad altre votate dalla Convenzione

SOMMARIO

TITOLO I	ELEMENTI COSTITUTIVI	1
Art. 1	Il Friuli Venezia Giulia	1
Art. 2	Territorio regionale	6
Art. 3	Stemma e gonfalone	9
TITOLO II	PRINCIPI FONDAMENTALI	11
Art. 4	Parità, pluralismo, accoglienza e integrazione	11
Art. 5	Minoranze, lingue regionali o minoritarie e corregionali all'estero	16
Art. 6	Tutela delle tradizioni storiche e culturali	20
Art. 7	Tutela dell'ambiente	
Art. 8	Universalità delle garanzie e sussidiarietà sociale	23
Art. 9	Sussidiarietà istituzionale	25
Art. 10	Autonomie funzionali	26
Art. 11	Informazione e partecipazione	27
Art. 12	Istituti di garanzia	29
TITOLO III	RAPPORTI CON L'UNIONE EUROPEA ED ESERCIZIO DEL POTERE ESTERO	30
CAPO I	RAPPORTI CON L'UNIONE EUROPEA	30
Art. 13	Relazioni con l'Unione europea	30
Art. 14	Attuazione degli obblighi comunitari	
Art. 15	Ricorsi	
CAPO II	POTERE ESTERO	34
Art. 16	Attività internazionale	
Art. 17	Cooperazione transfrontaliera e transnazionale	35
TITOLO IV	AUTONOMIE LOCALI	37
CAPO I	ORDINAMENTO DELLE AUTONOMIE LOCALI	37
Art. 18	Autonomia dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane	37
Art. 19	Istituzione, modifica degli enti locali e forme di collaborazione	43

CAPO II	FUNZIONI DELLE AUTONOMIE LOCALI	45
Art. 20 Art. 21	Funzioni degli enti locali	51
Art. 22	Potere sostitutivo della Regione	, 32
CAPO III	FINANZA LOCALE	53
Art. 23	Sistema di finanziamento delle autonomie locali	53
CAPO IV	CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI	57
Art. 24	Consiglio delle autonomie locali	57
Art. 25	Funzioni del Consiglio delle autonomie locali	
TITOLO V	ORGANI DELLA REGIONE	60
CAPO I	ORGANI DELLA REGIONE	60
Art. 26	Organi della Regione	60
CAPO II	CONSIGLIO REGIONALE	61
Art. 27	Consiglio regionale	61
Art. 28	Elezione del Consiglio regionale	
Art. 29	Consiglieri regionali	
Art. 30	Elettorato attivo	
Art. 31	Elettorato passivo	
Art. 32	Rappresentanza della minoranza slovena	
Art. 33	Rappresentanza di genere	
Art. 34	Presidente del Consiglio regionale	
Art. 35	Regolamento del Consiglio regionale	
Art. 36	Statuto dell'opposizione	
Art. 37	Commissioni di inchiesta	
Art. 38	Approvazione del bilancio e del conto consuntivo	
CAPO III	PRESIDENTE DELLA REGIONE E GIUNTA REGIONALE	76
Art. 39	Presidente della Regione	76
Art. 40	Giunta regionale	
CAPO IV	DISPOSIZIONI COMUNI SUGLI ORGANI DELLA REGIONE	79
Art. 41	Rapporti tra gli organi della Regione	79
Art. 42	Controllo dello Stato sugli organi della Regione	80
Art. 43	Proroga dei poteri degli organi della Regione	

TITOLO VI	FONTI REGIONALI	82
Art. 44	Fonti regionali	82
Art. 45	Leggi di revisione statutaria	
Art. 46	Legge regionale statutaria	
Art. 47	Legge regionale	
Art. 48	Decreto legge regionale	
Art. 49	Referendum regionali	
Art. 50	Regolamenti regionali	
Art. 51	Qualità delle fonti normative	
TITOLO VII	POTESTÀ LEGISLATIVA E REGOLAMENTARE	91
CAPO I	POTESTÀ LEGISLATIVA E REGOLAMENTARE	91
Art. 52	Potestà legislativa esclusiva dello Stato	91
Art. 53	Potestà legislativa concorrente	
Art. 54	Potestà legislativa esclusiva della Regione	
Art. 55	Potestà legislativa attuativa e integrativa	
Art. 56	Potestà regolamentare	
Art. 57	Principio di continuità	
Art. 58	Adeguamento della legge regionale ai principi della legislazione statale	
Art. 59	Funzioni amministrative	
	2 WALLOUIS W	100
CAPO II	FORMAZIONE DELLE LEGGI REGIONALI	104
Art. 60	Iniziativa delle leggi regionali	104
Art. 61	Esame dei progetti di legge	
Art. 62	Promulgazione e pubblicazione delle leggi regionali	
Art. 63	Controllo sulle leggi e gli atti aventi valore di legge	
TITOLO VIII	AMMINISTRAZIONE REGIONALE	
Art. 64	Principi dell'attività amministrativa	108
Art. 65	Principi dell'organizzazione amministrativa	
Art. 66	Forme di partecipazione	
Art. 67	Controlli	
TITOLO IX	FINANZE, DEMANIO E PATRIMONIO	114
Art. 68	Autonomia finanziaria	114
Art. 69	Accertamento delle imposte	
Art. 70	Demanio regionale	
Art. 70	Patrimonio regionale	
TITOLO X	RAPPORTI CON LO STATO E LE ALTRE REGIONI	
Art. 72	Rapporti con lo Stato e le altre Regioni	120

Art. 73	Decreti legislativi di attuazione dello Statuto	121
Art. 74	Commissione paritetica	
Art. 75	Organi periferici dello Stato nel Friuli Venezia Giulia	124
Art. 76	Potere sostitutivo dello Stato	
TITOLO XI	NORME FINALI E TRANSITORIE	126
Art. 77	Commissario del Governo	126
Art. 78	Legge di riordino degli enti e delle aziende regionali	127
Art. 79	Norme transitorie	
Art. 80	Abrogazioni	130

TITOLO I ELEMENTI COSTITUTIVI

	ELEMENTI COSTITUTIVI
TESTO BASE	Art. 1 (Il Friuli Venezia Giulia)
	1. Il Friuli Venezia Giulia è Regione autonoma, nell'unità e indivisibilità della Repubblica italiana e nell'ambito dell'Unione europea; esercita i propri poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione, dal presente Statuto e nel rispetto dell'ordinamento comunitario.
	2. Il Friuli Venezia Giulia si ispira ai principi di sussidiarietà istituzionale e sociale ed è ordinato in Comuni, Province, Città metropolitane e Regione autonoma.
	3. I Comuni, le Province, le Città metropolitane e la Regione promuovono forme di valorizzazione delle peculiarità territoriali e la coesione fra le stesse nell'interesse regionale.
OPZIONE 1.1 Proponente:	Sostituire l'articolo con il seguente:
DEGANO	< <art. (ii="" 1="" friuli="" giulia)<="" td="" venezia=""></art.>
Consensi al comma 1: 14 BATTELLINO, BRANDOLIN, MARZOTTO, VISENTINI, DEGANO, CECOTTI, GOTTARDO, BROVEDANI, BORTUZZO, LONGO, CUMIN, BREZIGAR, RUFFINO, MATTEUCCI	1. Il Friuli Venezia Giulia, nella sua unicità di terra d'incontro e convivenza tra culture e lingue diverse, è Regione autonoma retta da Statuto speciale, nell'unità e indivisibilità della Repubblica italiana e nell'ambito dell'unione europea; esercita i propri poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione, dal presente Statuto e nel rispetto dell'ordinamento comunitario.
Consensi al comma 2: 7 BATTELLINO, DEGANO, CECOTTI, CIRIANI, BORTUZZO, LONGO, CUMIN	2. Il Friuli Venezia Giulia si ispira ai principi di sussidiarietà istituzionale e sociale ed è ordinato in Comuni, Regione autonoma e altre forme di aggregazione istituzionale previste dalla legge statutaria.
Consensi al comma 3: 7 BATTELLINO, DEGANO, CECOTTI, GOTTARDO, CIRIANI, BORTUZZO, CUMIN	3. I Comuni e la Regione promuovono forme di valorizzazione delle peculiarità territoriali e la coesione fra le stesse nell'interesse regionale.>>.

OPZIONE 1.2

Proponente: CECOTTI

Consensi al comma 1: 10 PEDICINI, BATTELLINO, CECOTTI, VUGA, BORTUZZO, CUMIN, TRAVANUT, BEGOTTI, RUFFINO

Consensi al comma 2: 12
BATTELLINO, ZORZINI, CECOTTI, GOTTARDO, VUGA, BORTUZZO, LONGO, CUMIN, TRAVANUT, BEGOTTI, BREZIGAR, RUFFINO

Consensi al comma 4: 13
PEDICINI, BATTELLINO, CECOTTI, GOTTARDO, VUGA, CIRIANI, BORTUZZO, LONGO, CUMIN, TRAVANUT, BEGOTTI, RUFFINO, MATTEUCCI

OPZIONE 1.3

Proponente: STRASSOLDO

Consensi: 5 STRASSOLDO, BATTELLINO, GOTTARDO, VUGA, CIRIANI Sostituire l'articolo con il seguente:

<< Art. 1

(Ordinamento del Friuli Venezia Giulia)

- 1. Il Friuli Venezia Giulia è la Comunità politica, paritaria e solidale, dei cittadini, dei popoli e dei gruppi linguistici presenti e attivi sul suo territorio. Esso realizza il proprio diritto naturale all'autogoverno nella forma della Regione autonoma, nel quadro costituzionale della Repubblica italiana e nell'ambito dell'Unione europea.
- 2. L'ordinamento del Friuli Venezia Giulia è fondato sui principi fissati dalla Costituzione della Repubblica e dal presente Statuto, nel rispetto dell'ordinamento dell'Unione europea.
- 3. Il Friuli Venezia Giulia si ispira ai principi di sussidiarietà istituzionale e sociale ed è ordinato in Comuni, Province, Città metropolitane e Regione.
- 4. E' compito inderogabile dei Comuni, delle Province, delle Città metropolitane e della Regione perseguire la coesione politica, sociale, economica e territoriale del Friuli Venezia Giulia, rispettando e valorizzando le peculiarità territoriali, storiche, culturali e linguistiche proprie del territorio regionale.>>.

Sostituire l'articolo con il seguente:

<<Art. 1 (Il Friuli Venezia Giulia)

- 1. Il Friuli Venezia Giulia è Regione autonoma, nell'unità e indivisibilità della Repubblica italiana e nell'ambito dell'Unione Europea; esercita i propri poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione, dal presente Statuto e nel rispetto dell'ordinamento comunitario.
- 2. Il Friuli Venezia Giulia fonda il suo ordinamento sulle proprie tradizioni storiche di autonomia e sulla condizione attuale di riconosciuta specificità culturale e territoriale. Lo Statuto si ispira ai principi della sussidiarietà tra le istituzioni pubbliche e tra queste e le libere formazioni sociali, quali le famiglie, le associazioni e le altre istituzioni private.

- 3. L'assetto istituzionale realizza un ordinamento di ispirazione federale che colloca le competenze amministrative e le attività di gestione in prossimità dei luoghi dove si formano i bisogni e si esercita il controllo della comunità, e pone le competenze legislative e le attività di programmazione delle risorse ai livelli superiori del sistema.
- 4. Il Friuli Venezia Giulia è ordinato in Comuni, Province e Regione, che, nella pari dignità ed equiordinazione, formano un sistema amministrativo federale.
- 5. I Comuni, le Province e la Regione promuovono forme di tutela e valorizzazione delle peculiarità linguistiche e culturali delle componenti territoriali e la coesione fra le stesse nell'interesse dell'intera Regione.
- 6. Al fine di valorizzare le specificità delle due componenti territoriali che formano la Regione, la legge statutaria riconosce condizioni speciali di autonomia al Friuli e a Trieste rappresentate dalle loro Province nell'ambito di una Regione unita.>>.

OPZIONE 1.4

Proponenti: CIRIANI, BARITUSSIO

Consensi: 4 PEDICINI, STRASSOLDO, GOTTARDO, CIRIANI Sostituire gli articoli 1, 2 e 3 con il seguente:

<< Art. 1

(La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia)

- 1. Il Friuli Venezia Giulia è Regione Autonoma, nell'unione e indivisibilità della Repubblica Italiana e nell'ambito dell'Unione Europea; esercita i propri poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione, dal presente Statuto e nel rispetto dell'ordinamento comunitario.
- 2. Il Friuli Venezia Giulia è costituito dai cittadini italiani residenti entro i territori delle province di Gorizia, Pordenone, Trieste e Udine.
 - 3. La Regione ha per capoluogo Trieste.
- 4. Gli organi della Regione possono riunirsi anche in sedi diverse dal capoluogo.
- 5. Il gonfalone e lo stemma della Regione sono stabiliti con legge regionale.>>.

OPZIONE 1.5 Proponente: LONGO	Al comma 1 dopo le parole <<è Regione autonoma>> inserire < <retta da="" speciale="" statuto="">>.</retta>
Consensi: 14 PEDICINI, BATTELLINO, BRANDOLIN, DEGANO, CECOTTI, GOTTARDO, CIRIANI, MOLINARO, BORTUZZO, TONEL, TRAVANUT, BEGOTTI, BREZIGAR, MATTEUCCI	
OPZIONE 1.6 Proponenti: BREZIGAR, CANCIANI, SARDOČ, ZORZINI	Al comma 1 dopo le parole < <friuli giulia="" venezia="">> aggiungere le parole <<- Friûl Vignesie Julie - Furlanija Julijska krajina – Friaul Julish Venetien>>.</friuli>
Assorbe identiche proposte di PLOZNER, BEGOTTI	Apportare identica modifica ogniqualvolta compare la locuzione < <friuli giulia="" venezia="">>.</friuli>
Consensi: 18 PEDICINI, STRASSOLDO, BATTELLINO, BRANDOLIN, ZORZINI, MARZOTTO, VISENTINI, DEGANO, CECOTTI, GOTTARDO, VUGA, MOLINARO, BORTUZZO, CUMIN, TRAVANUT, BEGOTTI, BREZIGAR, RUFFINO	
OPZIONE 1.7	Al comma 3 aggiungere, infine, il seguente periodo:
Proponente: BEGOTTI	<e' anche="" apposite="" del="" di="" forme="" friulano="" l'identità="" mediante="" popolo="" rappresentanza="" riconosciuta="" td="" territoriale<=""></e'>
Consensi: 7 STRASSOLDO, BATTELLINO, CECOTTI, BORTUZZO, TRAVANUT, BEGOTTI, RUFFINO	unitaria>>.
OPZIONE 1.8	Al comma 1 prima riga, dopo la parola < <nell'unità>>,</nell'unità>
Proponente: BORTUZZO	sostituire le parole < <e della="" indivisibilità="">> con le seguenti: <<con la="">>.</con></e>
Consensi: 4 STRASSOLDO, CECOTTI, BORTUZZO, BEGOTTI	

OPZIONE 1.9	Ai commi 2 e 3 sopprimere le parole: < <le città<="" td=""></le>
Proponente:	metropolitane>>.
ZORZINI	
Consensi: 7 PEDICINI, STRASSOLDO, BATTELLINO, ZORZINI, GOTTARDO, BEGOTTI, BREZIGAR	
OPZIONE 1.10	Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
Proponente:	<<3 bis. La Regione concorre con la Repubblica,
ZORZINI	l'Unione Europea, le Nazioni Unite e le altre istituzioni
	internazionali a promuovere e proteggere i diritti
Consensi: 10	fondamentali della persona e dei popoli ed a perseguire la
STRASSOLDO, BATTELLINO, BRANDOLIN,	coesione economica e sociale, la realizzazione della
ZORZINI, MARZOTTO,	democrazia, la cooperazione allo sviluppo, la salvaguardia
VISENTINI, GOTTARDO,	dell'ambiente e la costruzione della pace.>>.
CUMIN, BEGOTTI, BREZIGAR	
BILLIONIC	
OPZIONE 1.11	Sostituire il comma 2 con il seguente:
Proponente:	
GOTTARDO	<<2. Il Friuli Venezia Giulia attua principi di
	sussidiarietà istituzionale e sociale.>>.
Consensi: 9	
PEDICINI, STRASSOLDO,	
BRANDOLIN, MARZOTTO, DEGANO, GOTTARDO,	
VUGA, CIRIANI,	
MATTEUCCI	

TESTO BASE	Art. 2 (Territorio regionale)
	1. Il Friuli Venezia Giulia comprende i territori delle province di Gorizia, Pordenone, Trieste e Udine.
	2. I confini della Regione possono essere modificati ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione.
	3. La Regione ha per capoluogo la città di Trieste.
OPZIONE 2.1	Sostituire l'articolo con il seguente:
Proponente: GOTTARDO	< <art. (territorio="" 2="" ed="" ordinamento="" regionale)<="" td=""></art.>
Consensi: 9 PEDICINI, STRASSOLDO, BRANDOLIN, MARZOTTO, VISENTINI, GOTTARDO, VUGA, LONGO, MATTEUCCI	1. Il Friuli Venezia Giulia è ordinato in Comuni, Province, Città metropolitane e Regione autonoma e comprende i territori delle province di Gorizia, Pordenone, Trieste e Udine.
	2. Con legge della Repubblica possono essere modificati i confini della Regione, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione.
	3. La legge regionale statutaria disciplina forme particolari di autonomia e coordinamento delle province.
	4. La Regione ha per capoluogo la città di Trieste; la legge regionale statutaria ne disciplina particolari forme di autonomia.>>.
OPZIONE 2.2	Sostituire l'articolo con il seguente:
Proponente: CECOTTI	< <art. 2<="" td=""></art.>
Consensi al comma 1: 6	(Territorio regionale)
BATTELLINO, CECOTTI, BORTUZZO, CUMIN, BEGOTTI, RUFFINO	1. Il Friuli Venezia Giulia comprende i territori del Friuli e della Venezia Giulia. La legge regionale riparte [ovvero: può ripartire] il territorio in Province.

	2. Con legge della Repubblica possono essere modificati i confini della Regione, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione.
Consensi al comma 3: 7 STRASSOLDO, CECOTTI, BATTELLINO, BORTUZZO, BEGOTTI, RUFFINO, VUGA	3. La legge regionale statutaria stabilisce in quale città ha sede ciascun organo della Regione.>>.
OPZIONE 2.3 Proponente:	Sostituire l'articolo con il seguente:
CECOTTI	< <art. 2<br="">(Territorio regionale)</art.>
Consensi al comma 1: 1 RUFFINO	1. Il Friuli Venezia Giulia comprende i territori del Friuli e della Venezia Giulia. La legge regionale riparte il territorio in Province. Fino a quando la legge regionale non disponga altrimenti, il territorio è ripartito nelle province di Gorizia, Pordenone, Trieste e Udine.
	2. Con legge della Repubblica possono essere modificati i confini della Regione, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione.
	3. La legge regionale statutaria stabilisce in quale città ha sede ciascun organo della Regione.>>.
OPZIONE 2.4 Proponente:	Sostituire l'articolo con il seguente:
STRASSOLDO	< <art. 2<br="">(Territorio regionale)</art.>
Consensi al comma 1: 6 PEDICINI, STRASSOLDO, GOTTARDO, VUGA, MOLINARO, PLOZNER	Il Friuli Venezia Giulia comprende i territori delle province di Pordenone, Udine, Gorizia e Trieste.
Consensi al comma 2: 7 BATTELLINO, CECOTTI, GOTTARDO, VUGA, MOLINARO, BORTUZZO, BEGOTTI	2. I confini della Regione possono essere modificati ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione, al fine di ricomporre l'unità del Friuli.
Consensi al comma 3: 7 STRASSOLDO, BATTELLINO, CECOTTI, BORTUZZO, BEGOTTI, RUFFINO, PLOZNER	3. Le sedi degli organi della Regione sono determinate con legge regionale statutaria.>>.

OPZIONE 2.5	Sostituire il comma 1 con il seguente:
Proponente:	
BORTUZZO	<1. Il Friuli-Venezia Giulia comprende i territori delle province di Gorizia, Pordenone e Udine dell'area
Consensi: 2	Friulana e Trieste dell'area Giuliana.>>.
CECOTTI, BORTUZZO	Triuland o Trieste den died Grandhaip?
OPZIONE 2.6	Al comma 3 sostituire la parola < <trieste>> con la parola</trieste>
Proponente: BEGOTTI	< <udine>>.</udine>
BEGOTTI	
Consensi: 5	
STRASSOLDO, CECOTTI,	
BORTUZZO, BEGOTTI, PLOZNER	
OPZIONE 2.7	Sostituire il comma 3 con il seguente:
Proponente:	
BATTELLINO	<<3. La Regione fissa il proprio capoluogo nella
	città di Trieste. Può con Legge regionale statutaria,
Consensi: 3	nell'interesse superiore della regione, anche modificare le
STRASSOLDO, BATTELLINO, PLOZNER	proprie scelte.>>.

TESTO BASE	Art. 3 (Stemma e gonfalone)
	1. Ferme restando le disposizioni sull'uso della bandiera nazionale, la Regione ha un proprio gonfalone e uno stemma, approvati con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione del Consiglio regionale.
OPZIONE 3.A	Sostituire l'articolo con il seguente:
	< <art. (stemma="" 3="" e="" gonfalone)<="" th=""></art.>
	1. Ferme restando le disposizioni sull'uso della bandiera nazionale, la Regione ha uno stemma e un gonfalone, stabiliti con legge regionale, che riportano in sintesi grafica un'aquila d'oro al volo spiegato afferrante con gli artigli una corona turrita d'argento.>>.
OPZIONE 3.B	Sostituire l'articolo con il seguente:
	< <art. (stemma="" 3="" e="" gonfalone)<="" th=""></art.>
	1. Il gonfalone e lo stemma della Regione sono stabiliti con legge regionale.>>.
OPZIONE 3.1 Proponente: CECOTTI	Sostituire l'articolo con il seguente:
Consensi: 9 STRASSOLDO, BRANDOLIN, ZORZINI, CECOTTI, BORTUZZO, BREZIGAR, RUFFINO, PLOZNER, PEDICINI	(Stemma, gonfalone e bandiera) 1. Ferme restando le disposizioni sull'uso della bandiera nazionale, la Regione ha uno stemma, un gonfalone e una bandiera, stabiliti con legge regionale, che riportano in sintesi grafica un'aquila d'oro al volo spiegato afferrante con gli artigli una corona turrita d'argento.
	2. La legge regionale di cui al comma 1 può altresì disciplinare l'uso pubblico delle bandiere tradizionali dei gruppi linguistici storici della Regione.>>.

	·
OPZIONE 3.2	Sostituire l'articolo con il seguente:
Proponente:	Section of minorial confined with the section of th
STRASSOLDO	< <art. 3<="" td=""></art.>
STRASSOLDO	
	(Stemma, gonfalone e bandiera)
Consensi: 8	
STRASSOLDO, CECOTTI,	1. Ferme restando le disposizioni sull'uso della
VUGA, BORTUZZO, BEGOTTI, BREZIGAR,	bandiera nazionale, la Regione ha un proprio gonfalone e uno
RUFFINO, PLOZNER	stemma, approvati con decreto del Presidente della Regione, su
	conforme deliberazione del Consiglio regionale.
	2. La comunità friulana ha una propria bandiera che
	* *
	riporta l'aquila patriarcale su fondo azzurro.>>.
000000000000000000000000000000000000000	
OPZIONE 3 BIS	Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:
Proponenti:	
BREZIGAR,	<< Art. 3 bis
CANCIANI, SARDOČ,	
ZORZINI	1. Ferma restando l'ufficialità della lingua italiana
	sull'intero territorio della Regione, sono lingue ufficiali il
Consensi: 11	friulano, il tedesco e lo sloveno nei territori in cui queste lingue
STRASSOLDO,	-
BATTELLINO, ZORZINI,	sono tutelate da leggi nazionali o regionali.>>.
MARZOTTO, VISENTINI,	
CECOTTI, CUMIN, BEGOTTI,	
BREZIGAR, RUFFINO	

TITOLO II PRINCIPI FONDAMENTALI

TESTO BASE	Art. 4 (Parità, pluralismo, accoglienza e integrazione)
	1. Nel Friuli Venezia Giulia è riconosciuta a ciascuno parità di diritti e di trattamento, qualunque sia il gruppo linguistico di appartenenza, con la salvaguardia delle rispettive caratteristiche culturali.
	2. E' compito della Regione rimuovere ogni ostacolo di ordine economico e sociale che di fatto impedisca il pieno sviluppo della persona e l'eguaglianza nel godimento dei diritti.
	3. La Regione persegue la parità giuridica, sociale ed economica fra donne e uomini e la rimozione degli ostacoli che impediscono la piena realizzazione di tale principio.
	4. La Regione valorizza il ruolo delle confessioni religiose con cui lo Stato ha stipulato accordi al fine di perseguire il bene della comunità.
	5. La Regione ispira la propria azione ai principi di accoglienza e di integrazione degli stranieri che risiedono nel suo territorio.
OPZIONE 4.A	Al comma 4 sono soppresse le parole < <con accordi="" cui="" ha="" lo="" stato="" stipulato="">></con>
OPZIONE 4.1 Proponenti:	Sostituire gli articoli 4, 7 e 8 con il seguente:
CIRIANI BARITUSSIO	< <art. (ordinamento="" 4="" e="" fondamentali)<="" principi="" td=""></art.>
Consensi: 2 CIRIANI, BARITUSSIO	1. Il Friuli Venezia Giulia si ispira ai principi di sussidiarietà istituzionale e sociale ed è ordinato in Comuni, Province, Città Metropolitane e Regione Autonoma.

- 2. Il Friuli Venezia Giulia informa il proprio ordinamento ai principi di libertà, giustizia e democrazia; riconosce ad ogni cittadino parità di diritti e di trattamento e la salvaguardia delle rispettive caratteristiche culturali.
- 3. Difende e garantisce la dignità e il pieno sviluppo della persona, protegge e tutela la vita riconoscendo alla famiglia un ruolo essenziale nello sviluppo sociale.
- 4. La Regione tutela l'ambiente quale patrimonio della comunità e persegue il miglioramento del patrimonio naturalistico anche a favore delle generazioni future.
- 5. La Regione riconosce l'importanza delle sue radici cristiane e spirituali; valorizza il ruolo delle confessioni con cui lo Stato ha stipulato accordi al fine di perseguire il bene della comunità.
- 6. Favorisce l'integrazione degli stranieri regolarmente soggiornanti, la tutela dei loro diritti e l'esercizio dei doveri previsti dalla legge.>>.

OPZIONE 4.2

Proponente: BRANDOLIN Assorbe identica proposta di CECOTTI

Consensi: 11 Brandolin, Sardoč, Cecotti, Gottardo, Ciriani, Baritussio, Molinaro, Bortuzzo, Longo, Ruffino, Plozner Ovunque ricorra, sostituire la parola <<La Regione>> con le parole <<La Regione, i Comuni, le Province, le Città metropolitane>>.

OPZIONE 4.3

Proponenti: TONEL, COLUSSI, BROVEDANI, LONGO, MARTINI, VISENTINI, MARZOTTO

Consensi: 15 BATTELLINO, BRANDOLIN, ZORZINI, SARDOČ, MARZOTTO, VISENTINI, CECOTTI, BROVEDANI, BORTUZZO, LONGO, TONEL, BEGOTTI, RUFFINO, MATTEUCCI, PLOZNER Prima del comma 1 inserire il seguente:

<<1 ante. La Regione riconosce i valori essenziali della pace, della convivenza tra i popoli, dell'ampliamento della democrazia, della partecipazione popolare alle decisioni, della centralità delle politiche di coesione sociale.>>.

	T
OPZIONE 4.4 Proponente: ZORZINI Consensi: 6 BATTELLINO, ZORZINI, SARDOČ, VISENTINI, BEGOTTI, BREZIGAR	Dopo il comma 5 aggiungere il seguente: 5 bis. La Regione riconosce nel ripudio della guerra, nella pace, nello sviluppo umano e nella salvaguardia dell'ambiente altrettanti diritti fondamentali della persona e dei popoli. >.
OPZIONE 4.5 Proponente: GOTTARDO Consensi: 3 PEDICINI, STRASSOLDO, GOTTARDO	Sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: <<(Parità e pluralismo)>>; Al comma 1 sopprimere le seguenti parole: <<, con la salvaguardia delle rispettive caratteristiche culturali>>; Sopprimere il comma 5.
OPZIONE 4.6 Proponente: BORTUZZO Consensi: 3 BORTUZZO, BEGOTTI, MATTEUCCI	Al comma 2 prima riga, sopprimere le parole < <ogni ostacolo="">> ed inserire le parole <<gli ostacoli="">>; seconda riga sopprimere <<impedisca>> e inserire <<impediscano>>; Al comma 4, all'ultima riga, dopo la parola <<della>> inserire la parola <<iintera>>; dopo la parola <<comunità>>, aggiungere <<autonoma regionale="">>.</autonoma></comunità></iintera></della></impediscano></impedisca></gli></ogni>
OPZIONE 4.7 Proponente: BROVEDANI Consensi: 9 BATTELLINO, BRANDOLIN, ZORZINI, VISENTINI, CECOTTI, BROVEDANI, BORTUZZO, LONGO, MATTEUCCI	Al comma 2 dopo le parole < <ostacolo di="" ordine="">> aggiungere la parola <<giuridico>>.</giuridico></ostacolo>
OPZIONE 4.8 Proponente: BATTELLINO Consensi: 8 BATTELLINO, BRANDOLIN, ZORZINI, SARDOČ, BROVEDANI, BEGOTTI, BREZIGAR, PLOZNER	Al comma 2 sostituire le parole < <di e="" economico="" ordine="" sociale="">> con le seguenti: <<di culturale="" e="" economico,="" ordine="" sociale="">>.</di></di>

OPZIONE 4.9 Proponente: BROVEDANI Consensi: 8 BATTELLINO, BRANDOLIN, ZORZINI, SARDOČ, BROVEDANI, BEGOTTI, BREZIGAR, PLOZNER	Sostituire il comma 3 con il seguente: <3. la Regione adotta provvedimenti di legge, programmi di azioni positive ed iniziative per superare ogni forma di discriminazione in base all'appartenenza di genere e per promuovere pari opportunità nello studio, nel lavoro, nelle attività di cura e nella partecipazione alla vita sociale e culturale. In particolare, ai sensi degli articoli 51 e 117, comma 7, della Costituzione, promuove la presenza equilibrata di donne e di uomini nella partecipazione politica attraverso le leggi elettorali, la disciplina per la selezione delle candidature agli uffici ed incarichi pubblici in tutti gli Enti ed organismi locali, nonché nella Giunta regionale.>>.
OPZIONE 4.10 Proponenti: BREZIGAR, CANCIANI SARDOČ, ZORZINI Consensi: 11 PEDICINI, BRANDOLIN, ZORZINI, SARDOČ, MARZOTTO, VISENTINI, CECOTTI, BEGOTTI, BREZIGAR, RUFFINO, PLOZNER	Dopo il comma 3 aggiungere il seguente: <<3 bis. La Regione valorizza la diversità linguistica come patrimonio comune di tutti i suoi cittadini>>. Conseguentemente nella rubrica dopo la parola < <p>pluralismo>>, inserire le seguenti: <<di>diversità linguistica,>>.</di></p>
OPZIONE 4.11 Proponenti: LONGO, VISENTINI Consensi: 17 STRASSOLDO, BATTELLINO, BRANDOLIN, ZORZINI, SARDOČ, MARZOTTO, VISENTINI, CECOTTI, GOTTARDO, BROVEDANI, BORTUZZO, LONGO, BEGOTTI, BREZIGAR, RUFFINO, MATTEUCCI, PLOZNER	Sostituire il comma 4 con il seguente: <4. La Regione riconosce e tutela il ruolo delle confessioni religiose che non contrastino con l'ordinamento giuridico al fine di perseguire il bene della comunità.>>.

OPZIONE 4.12

Proponente: MALATTIA

Consensi: 18
PEDICINI, BATTELLINO,
BRANDOLIN, ZORZINI,
SARDOČ, MARZOTTO,
VISENTINI, GOTTARDO,
CIRIANI, BARITUSSIO,
BROVEDANI,
LONGO, BEGOTTI, BREZIGAR,
RUFFINO, MALATTIA,
MATTEUCCI, PLOZNER

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

<<5 bis. La Regione ispira la propria organizzazione e le proprie attività ai principi di trasparenza e semplificazione amministrativa.>>.

TESTO BASE	Art. 5 (Minoranze, lingue regionali o minoritarie e corregionali all'estero)
	1. La Regione riconosce e tutela con proprie leggi i diritti di quanti appartengono alla minoranza slovena e promuove altresì la lingua friulana e le altre lingue regionali o minoritarie storiche proprie del suo territorio.
	2. La Regione promuove iniziative a favore degli italiani autoctoni residenti nelle Repubbliche di Slovenia e Croazia; può estendere loro i benefici previsti dalla propria legislazione nel rispetto degli accordi internazionali.
	3. La Regione riconosce i corregionali all'estero quale componente fondamentale della comunità regionale e promuove iniziative volte a mantenere i legami culturali, sociali ed economici con gli stessi.
OPZIONE 5.1	Sostituire l'articolo con il seguente:
Proponente: STRASSOLDO Consensi: 10 PEDICINI, ZORZINI, CECOTTI, GOTTARDO, CIRIANI, BARITUSSIO, PECOTTI, PREZICAR	<art. (lingue="" 1.="" 5="" come="" del="" della="" e="" friulana,="" friuli="" giulia.<="" la="" le="" lingue="" proprie="" regione="" regione)="" riconosce="" slovena="" td="" tedesca="" venezia=""></art.>
BEGOTTI, BREZIGAR, RUFFINO, PLOZNER	2. Il friulano, lo sloveno e il tedesco sono anche lingue ufficiali della Regione, ferma restando l'ufficialità dell'italiano quale lingua di tutta la Repubblica. La legge regionale definisce lo statuto di tali lingue e delle rispettive comunità linguistiche, ne riconosce la pari dignità, ne garantisce la tutela e ne promuove la valorizzazione nei rispettivi ambiti territoriali e a tutti i livelli della comunicazione istituzionale della diffusione multimediale a

dell'insegnamento.

comunicazione istituzionale, della diffusione multimediale e

3. La Regione tutela e valorizza altresì le tradizioni culturali proprie delle comunità insediate storicamente nel territorio regionale, quali quelle di origine veneta, istriana, fiumana e dalmata, e le altre comunità presenti storicamente nel Friuli Venezia Giulia.>>. **OPZIONE 5.2** Sostituire l'articolo con il seguente: Proponente: << Art. 5 CIRIANI, (Peculiarità territoriali, patrimonio culturale, tutela linguistica e **BARITUSSIO** identitaria) 1. Il Friuli Venezia Giulia valorizza le radici Consensi: 6 PEDICINI, STRASSOLDO, storiche, culturali, artistiche e linguistiche friulane, venete e GOTTARDO, CIRIANI, giuliane salvaguardando l'identità delle comunità secondo BARITUSSIO, MOLINARO storia, tradizione e cultura. Riconosce e tutela con proprie leggi la minoranza slovena e tedesca. Riconosce e tutela con proprie leggi l'originale patrimonio linguistico e culturale della comunità friulana. 4. La Regione riconosce la specificità dei territori montani e prevede politiche di intervento a loro favore al fine di assicurare opportunità di sviluppo e la conservazione delle caratteristiche ambientali. Valorizza le peculiarità territoriali e la coesione 5. tra le stesse nell'interesse regionale.>>. **OPZIONE 5.3** Sostituire la rubrica e il comma 1 dell'articolo con i seguenti: <<Tutela Proponente: delle minoranze linguistiche, corregionali **BRANDOLIN** all'estero>>; Consensi: 17 <<1. Il Friuli Venezia Giulia riconosce il carattere STRASSOLDO, BRANDOLIN, plurilingue della propria comunità, caratterizzata dalla ZORZINI, MARZOTTO, presenza delle minoranze linguistiche storiche friulana, VISENTINI, CECOTTI. slovena e tedesca. GOTTARDO, BARITUSSIO, MOLINARO, BROVEDANI, BORTUZZO, LONGO, TONEL, 1 bis. Sono lingue proprie della Regione: BEGOTTI, BREZIGAR,

RUFFINO, PLOZNER

	a) l'italiano, lingua ufficiale della Repubblica;
	b) il friulano;
	c) lo sloveno;
	d) il tedesco.
	1 ter. La Regione provvede con specifiche norme a:
	a) promuovere l'uso delle lingue proprie in tutti i contesti sociali;
	b) valorizzare le culture delle minoranze storiche;
	c) tutelare le Comunità parlanti le lingue minoritarie.>>.
OPZIONE 5.4	Sostituire il comma 1 con il seguente:
Proponente: PLOZNER	<<1. La Regione riconosce e tutela con specifiche leggi i diritti di quanti appartengono alle minoranze linguistiche storiche friulana, slovena e tedesca proprie del suo
Consensi: 3 BARITUSSIO, MATTEUCCI, PLOZNER	territorio e delle loro molteplici varianti, fra le quali il resiano, il saurano e il timavese.>>.
OPZIONE 5.5	Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
Proponente: BORTUZZO	<<1 bis. La Regione autonoma, tenendo conto delle diversità socio-linguistiche territoriali, garantisce l'uso
Consensi: 4 STRASSOLDO, BORTUZZO, BEGOTTI, PLOZNER	delle lingue storiche di cui al comma 1, regolamentandone il carattere di ufficialità negli ambiti interessati.>>.
OPZIONE 5.6	Sostituire il comma 3 con il seguente:
Proponenti: RUFFINO, STRASSOLDO Consensi: 11 PEDICINI, STRASSOLDO, ZORZINI, CIRIANI, BARITUSSIO, BORTUZZO, LONGO, BEGOTTI, BREZIGAR, RUFFINO	<<3. La Regione mantiene e sviluppa i legami culturali, sociali ed economici con i corregionali residenti all'estero, con le loro famiglie ed associazioni, promuove la loro partecipazione alla vita della comunità regionale, il coinvolgimento nelle iniziative della Regione nei paesi di residenza e agevola il loro eventuale rientro.>>.

OPZIONE 5.7 Proponenti: BREZIGAR, CANCIANI, SARDOČ, ZORZINI	Al comma 3, dopo la parola < <culturali>>, aggiungere la seguente: <linguistici>>.</culturali>
Consensi: 9 STRASSOLDO, BRANDOLIN, ZORZINI, MARZOTTO, VISENTINI, BEGOTTI, BREZIGAR, RUFFINO, PLOZNER	

TESTO BASE	Art. 6 (Tutela delle tradizioni storiche e culturali) 1. Il Friuli Venezia Giulia tutela le tradizioni storiche e culturali proprie delle comunità residenti nel territorio regionale, ivi comprese quelle delle popolazioni di origine istriana, fiumana e dalmata.
OPZIONE 6.1 Proponenti: CIRIANI, BARITUSSIO	Sostituire l'articolo con il seguente: <art. (comunità="" 6="" all'estero)<="" corregionali="" croazia="" e="" in="" italiane="" slovenia="" th=""></art.>
Consensi al comma 1: 6 PEDICINI, STRASSOLDO, CIRIANI, BARITUSSIO, BEGOTTI, BREZIGAR Consensi al comma 2: 9 PEDICINI, STRASSOLDO, CIRIANI, BARITUSSIO, BORTUZZO, BEGOTTI, BREZIGAR, MATTEUCCI Consensi al comma 3: 8 PEDICINI, STRASSOLDO, ZORZINI, CIRIANI, BARITUSSIO, BREZIGAR, METTEUCCI, PLOZNER	 La Regione promuove iniziative a favore delle comunità italiane della Slovenia e della Croazia. Può estendere agli italiani ivi residenti i benefici previsti dalla propria legislazione nel rispetto degli accordi internazionali. Il Friuli Venezia Giulia promuove la tutela delle tradizioni storiche e culturali proprie delle popolazioni di origine istriana, fiumana e dalmata. La Regione riconosce i corregionali all'estero quale componente fondamentale della comunità regionale e promuove iniziative volte a mantenere i legami culturali, sociali ed economici con gli stessi.>>.
OPZIONE 6.2 Proponente: STRASSOLDO Consensi: 8 PEDICINI, STRASSOLDO, ZORZINI, BORTUZZO, BEGOTTI, BREZIGAR, MATTEUCCI, PLOZNER	Sostituire l'articolo con il seguente: <art. (comunità="" 1.="" 6="" a="" accordi="" benefici="" comunità="" croazia="" dalla="" degli="" delle="" di="" e="" estendere="" favore="" i="" in="" iniziative="" internazionali.<="" italiane="" la="" legislazione="" loro="" nel="" nelle="" non="" previsti="" promuove="" propria="" può="" regione="" regione)="" repubbliche="" residenti="" rispetto="" slovenia="" td=""></art.>

	2. La Regione riconosce le comunità friulane, slovene e giuliane presenti al di fuori del territorio regionale, ivi compresa la comunità friulana del Veneto, quali componenti fondamentali della comunità regionale e promuove iniziative volte a mantenere i legami culturali, sociali ed economici con gli stessi.>>.
OPZIONE 6.3 Proponente: BORTUZZO	Al comma 1, sostituire le parole < <residenti nel="" regionale="" territorio="">> con la parola << regionali >>.</residenti>
Consensi: 8 STRASSOLDO, BROVEDANI, BORTUZZO, LONGO, TONEL, BEGOTTI, RUFFINO, PLOZNER.	

TESTO BASE	Art. 7 (Tutela dell'ambiente)
	1. Il Friuli Venezia Giulia tutela l'ambiente, quale patrimonio comune, e persegue il miglioramento del patrimonio naturalistico e ambientale anche a favore delle generazioni future.
OPZIONE 7.1 Proponente: BROVEDANI	Sostituire l'articolo con il seguente: << Art. 7
Consensi: 9 PEDICINI, STRASSOLDO, ZORZINI, MARZOTTO, GOTTARDO, BROVEDANI, RUFFINO, MATTEUCCI, PLOZNER	1. Il Friuli Venezia Giulia tutela l'ambiente difendendo la biodiversità del proprio territorio per consegnare integro tale patrimonio comune alle generazioni future.
PLOZNER	2. Riconosce il diritto alla qualità e salubrità ambientale e, applicando il principio di precauzione, si impegna ad improntare le proprie politiche secondo la massima partecipazione e sostenibilità ambientale.
	3. Tutela il paesaggio quale espressione peculiare derivante dall'evoluzione del rapporto fra uomo e natura, nonché dall'apporto culturale delle diverse comunità.>>.
OPZIONE 7.2	Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
Proponente:	
MALATTIA	<<1 bis. La Regione promuove la cultura del rispetto per gli animali.>>.
Consensi: 7 STRASSOLDO, MARZOTTO, LONGO, RUFFINO, MALATTIA, MATTEUCCI, PLOZNER	

TESTO BASE	Art. 8 (Universalità delle garanzie e sussidiarietà sociale) 1. La Regione assicura il carattere universalistico delle garanzie sociali e persegue l'obiettivo di creare condizioni di effettiva vita indipendente e cittadinanza attiva. 2. La Regione riconosce e favorisce, sulla base del principio di sussidiarietà, l'autonoma iniziativa delle persone, delle famiglie e delle formazioni sociali per lo svolgimento di attività di interesse generale.
OPZIONE 8.1 Proponente: MALATTIA Consensi: 4 VISENTINI, BEGOTTI, BREZIGAR, PLOZNER	Sostituire il comma 1 con il seguente: <1. La Regione assicura a tutti il diritto alla salute, alla sicurezza sul lavoro, alla dignità del lavoratore, alla protezione sociale e persegue l'obiettivo di assicurare ai disabili e agli anziani condizioni di vita indipendente.>>.
OPZIONE 8.2 Proponente: BRANDOLIN Consensi: 4 PEDICINI, BEGOTTI, MATTEUCCI, PLOZNER	Ai commi 1 e 2 sostituire la parola < <la regione="">> con le parole <<il friuli="" giulia="" venezia="">>.</il></la>
OPZIONE 8.3 Proponente: MATTEUCCI Consensi: 4 PEDICINI, RUFFINO, MATTEUCCI, PLOZNER	Sostituire il comma 2 con il seguente: <2. La Regione riconosce e favorisce, sulla base del principio di sussidiarietà anche attraverso misure fiscali, l'autonoma iniziativa delle persone, delle famiglie e delle formazioni sociali per lo svolgimento di attività di interesse generale. A tal fine incentiva anche la diffusione dell'associazionismo e in particolare delle associazioni di volontariato.>>.

OPZIONE 8.4 Proponente: BROVEDANI Consensi: 4 ZORZINI, MARZOTTO, VISENTINI, BROVEDANI	Al comma 2 dopo le parole < <di generale="" interesse="">> aggiungere le seguenti: <<ri>ritenendo tali modalità fondamentali per costruire legami e relazioni solidali sul territorio>>.</ri></di>
OPZIONE 8.5 Proponente: COLUSSI, VISENTINI, MARZOTTO Consensi: 4 MARZOTTO, VISENTINI, BEGOTTI, RUFFINO	Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: < <fatta controllo="" da="" definizione,="" della="" delle="" e="" essenziali="" garanzia="" la="" parte="" prestazioni="" regione="" salva="">>.</fatta>

TESTO BASE	Art. 9 (Sussidiarietà istituzionale)
	1. La Regione ispira la sua attività ai principi costituzionali di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza; promuove l'integrazione tra i livelli istituzionali, sulla base dei principi di leale collaborazione e di responsabilità.

TESTO BASE	Art. 10 (Autonomie funzionali)						
	1. La Regione valorizza le autonomie funzionali e ne favorisce la partecipazione all'attività propria e degli enti locali.						

TESTO BASE	Art. 11 (Informazione e partecipazione)					
	1. La Regione assicura la più ampia diffusione delle informazioni; riconosce, favorisce e promuove il diritto dei residenti all'informazione sull'attività legislativa e amministrativa.					
	2. La Regione favorisce il ruolo delle associazioni e delle organizzazioni che rappresentano interessi collettivi mediante appropriate forme di consultazione.					
	 Qualunque soggetto a cui possa derivare un pregiudizio da un atto regionale, ha facoltà di intervenire nel procedimento di formazione dello stesso, secondo le modalità stabilite dalle leggi regionali. La Regione riconosce e garantisce a tutti coloro che risiedono in un Comune del territorio regionale i diritti di partecipazione contemplati dallo Statuto e dalle leggi regionali. 					
OPZIONE 11.1 Proponente: ZORZINI	Al comma 1 dopo le parole < <dei residenti="">> aggiungere le seguenti: <<comprese le="" linguistiche="" minoranze="">>.</comprese></dei>					
Consensi: 9 STRASSOLDO, ZORZINI, VISENTINI, GOTTARDO, BEGOTTI, BREZIGAR, RUFFINO, MATTEUCCI, PLOZNER						

OPZIONE 11.2

Proponenti:
BREZIGAR,
CANCIANI, SARDOČ,
ZORZINI Assorbe
analoghe proposte di
MATTEUCCI,
VISENTINI,
MARZOTTO

Consensi:10 STRASSOLDO, ZORZINI, MARZOTTO, VISENTINI, GOTTARDO, BEGOTTI, BREZIGAR, RUFFINO, MATTEUCCI, PLOZNER Sostituire il comma 2 con il seguente:

<<2. La Regione riconosce le associazioni e le organizzazioni che rappresentano interessi collettivi e ne favorisce il ruolo anche mediante appropriate forme di consultazione, rappresentanza, concertazione e negoziazione.>>.

TESTO BASE	Art. 12 (Istituti di garanzia) 1. La Regione persegue obiettivi di buona amministrazione, di pari opportunità e di non discriminazione, di informazione, nonché di tutela dei diritti dei minori, anche attraverso l'istituzione di organismi di garanzia, disciplinati dalla legge				
OPZIONE 12.1 Proponente: ZORZINI Consensi: 8 STRASSOLDO ZORZINI	regionale. Dopo le parole < <non discriminazione="">> aggiungere le seguenti: <<di delle="" minoranze="" tutela="">>.</di></non>				
STRASSOLDO, ZORZINI, MARZOTTO, BEGOTTI, BREZIGAR, RUFFINO, MATTEUCCI, PLOZNER					

TITOLO III RAPPORTI CON L'UNIONE EUROPEA ED ESERCIZIO DEL POTERE ESTERO

CAPO I Rapporti con l'Unione europea

TEST	Γ	D	A	CI	7
H . S .		K	4		Η,

Art. 13

(Relazioni con l'Unione europea)

- 1. La Regione partecipa alla formazione degli atti comunitari che riguardano materie in cui ha competenza legislativa ovvero che interessano specificamente il suo territorio, secondo le modalità stabilite con decreti legislativi di attuazione dello Statuto. La legge regionale statutaria disciplina le relative procedure.
- 2. Il Presidente della Regione partecipa al Consiglio dei Ministri dell'Unione europea col rango di Ministro abilitato a rappresentare lo Stato (1) e prende parte alle riunioni del Consiglio dei Ministri della Repubblica quando si decide la posizione dell'Italia in relazione ad argomenti che abbiano un'incidenza diretta e rilevante sul territorio regionale.
- 3. La Regione è rappresentata nelle riunioni degli organismi dell'Unione europea quando si trattano argomenti che abbiano incidenza specifica, diretta e rilevante sul territorio e sull'economia regionale; se l'argomento trattato ha ricaduta esclusivamente sulla Regione, la rappresentanza italiana è integrata da un membro dell'esecutivo regionale che ne assume la guida.

Nota (1): Al Presidente della Regione si riconoscono i poteri conferiti dall'articolo 203 del Trattato CE ai rappresentanti degli Stati membri dell'Unione europea in seno al Consiglio.

OPZIONE 13.1 Proponente: GOTTARDO	Sostituire il secondo periodo del comma 1 con il seguente:
Consensi: 6	< <la disciplina="" le="" legge="" regionale="" relative<="" statutaria="" td=""></la>
GOTTARDO, PEDICINI,	procedure e le modalità con cui l'Assemblea Legislativa
LONGO, BREZIGAR,	Regionale detta le linee di indirizzo ed esercita le funzioni di
MATTEUCCI, PLOZNER	controllo.>>.

TESTO BASE	Art. 14 (Attuazione degli obblighi comunitari)
	1. La Regione provvede all'attuazione degli atti dell'Unione europea nelle materie in cui ha competenza legislativa, secondo le modalità stabilite con decreti legislativi di attuazione dello Statuto. La legge regionale statutaria disciplina le relative procedure.

TESTO BASE	Art. 15 (Ricorsi)
	1. La Regione, nelle materie di propria competenza legislativa e con le procedure stabilite dai decreti legislativi di attuazione dello Statuto e della legge regionale statutaria, richiede allo Stato:
	a) di presentare ricorso dinanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee avverso gli atti normativi comunitari ritenuti illegittimi;
	b) di presentare ricorso dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee avverso gli atti comunitari che la riguardano individualmente e direttamente;
	c) di impugnare le sentenze e le ordinanze del Tribunale di primo grado davanti alla Corte di Giustizia delle Comunità europee.

CAPO II Potere estero

TESTO BASE

Art. 16 (Attività internazionale)

- 1. La Regione può concludere accordi con Stati, ad esclusione dei trattati di natura politica, nelle materie in cui ha competenza legislativa, secondo le modalità e con i limiti stabiliti dai decreti legislativi di attuazione dello Statuto.
- 2. La Regione partecipa alla formazione degli accordi internazionali di interesse regionale e provvede all'attuazione e all'esecuzione degli stessi nelle materie di propria competenza, secondo le modalità e con i limiti stabiliti dai decreti legislativi di attuazione dello Statuto.
- 3. La Regione può svolgere attività di rilievo internazionale e promozionali all'estero, nonché concludere intese con enti territoriali interni ad altro Stato nelle materie in cui ha competenza legislativa dandone semplice comunicazione preventiva allo Stato.
- 4. La legge regionale statutaria disciplina le procedure per l'attuazione del presente articolo.

TESTO BASE	Art. 17 (Cooperazione transfrontaliera e transnazionale) 1. La Regione, nel rispetto della normativa internazionale e dell'Unione europea, promuove la costituzione di organismi ed enti di rilievo internazionale finalizzati al miglioramento delle relazioni e degli scambi culturali ed economici con gli Stati e con le collettività o autorità territoriali interne ad altro Stato prossimi al suo territorio. 2. La Regione coordina altresì le iniziative di cooperazione transfrontaliera e transnazionale degli enti locali con le collettività o autorità territoriali interne ad altri Stati.
OPZIONE 17.1 Proponente: MATTEUCCI Consensi: 9 MARZOTTO, VISENTINI, GOTTARDO, LONGO, BEGOTTI, BREZIGAR, RUFFINO, MATTEUCCI, PLOZNER	Sostituire il comma 2 con il seguente: <2. La Regione promuove, coordina e sostiene le iniziative di cooperazione transfrontaliera, transnazionale ed internazionale degli enti locali e delle espressioni della comunità locale con le collettività o autorità territoriali interne ad altri Stati.>>.
OPZIONE 17.2 Proponente: GOTTARDO Consensi: 8 PEDICINI, STRASSOLDO, GOTTARDO, BARITUSSIO, LONGO, BREZIGAR, MATTEUCCI, PLOZNER	Sostituire il comma 2 con il seguente: <2. La Regione coadiuva gli Enti locali, ferme restando le loro prerogative, nelle iniziative di cooperazione transfrontaliera e transnazionale con le collettività o autorità territoriali interne ad altri Stati.>>.
OPZIONE 17.3 Proponente: BRANDOLIN Consensi: 8 PEDICINI, STRASSOLDO, GOTTARDO, BARITUSSIO, LONGO, RUFFINO, MATTEUCCI, PLOZNER	Al comma 2, sostituire la parola < <coordina>> con la parola <<favorisce>>.</favorisce></coordina>

OPZIONE 17 BIS.1

Proponenti: RUFFINO, STRASSOLDO

Consensi: 10 Pedicini, strassoldo, Gottardo, baritussio, Longo, begotti, Brezigar, ruffino, Matteucci, plozner Aggiungere l'articolo seguente:

<< Art. 17 bis

1. Con legge regionale è istituito il Consiglio dei corregionali all'estero il quale collabora con il Consiglio regionale e la Giunta per sviluppare i legami con le comunità di corregionali nel mondo e con i paesi in cui questi risiedono.>>.

TITOLO IV AUTONOMIE LOCALI

CAPO I Ordinamento delle autonomie locali

TESTO BASE

Art. 18

(Autonomia dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane)

- 1. I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono enti autonomi dotati di propri statuti che ne disciplinano le attribuzioni degli organi, il funzionamento e le forme di garanzia dei cittadini, nel rispetto della Costituzione, dello Statuto e delle leggi regionali di cui al comma 2.
- 2. La legge regionale approvata con il parere del Consiglio delle autonomie locali, espresso nelle forme e con gli effetti previsti dalla legge regionale statutaria, disciplina le elezioni degli organi degli enti locali e detta principi fondamentali comuni in materia di ordinamento delle autonomie locali, con particolare riferimento alle decisioni sui tributi, strumenti agli di bilancio, programmazione finanziaria e di governo del territorio, nonché ai controlli interni, ai diritti dei cittadini, alla tutela delle minoranze e alla parità della rappresentanza di genere negli organi politici.
- 3. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà di emanare regolamenti per la disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.
- 4. I regolamenti emanati ai sensi del comma 3 sostituiscono la disciplina organizzativa e procedurale eventualmente dettata dallo Stato o dalla Regione con legge o regolamento.

OPZIONE 18.A	5. I regolamenti di cui al comma 3 devono rispettare i limiti e le prescrizioni espressamente posti dalla legge, nonché quelli rivolti alla tutela di interessi dei soggetti privati o di interessi pubblici la cui tutela è affidata a enti diversi da quello che emana il regolamento. Al comma 2 sostituire le parole < <con autonomie="" con<="" consiglio="" del="" delle="" e="" espresso="" forme="" il="" locali,="" nelle="" parere="" th=""></con>
	gli effetti previsti dalla legge statutaria>> con le seguenti: < <con autonomie="" consiglio="" dalla="" del="" delle="" l'intesa="" legge="" locali="" modi="" nei="" previsti="" raggiunta="" regionale="" statutaria="">>.</con>
OPZIONE 18.1 Proponente: STRASSOLDO Consensi: 7 STRASSOLDO, BRANDOLIN, VUGA, CIRIANI, BARITUSSIO, MOLINARO, BORTUZZO	 Sostituire l'articolo con il seguente: < Art. 18 (Autonomia degli enti locali) I Comuni e le Province sono enti autonomi e autogovernati dotati di propri statuti che ne disciplinano le attribuzioni degli organi, il funzionamento e le forme di garanzia dei cittadini, nel rispetto della Costituzione, dello Statuto e delle leggi regionali di cui al comma 2. Essi hanno autonomia statutaria, normativa, organizzativa, impositiva e finanziaria, secondo le forme definite dal presente Statuto. I Comuni e le Province sono titolari di funzioni proprie e di quelle conferite dallo Stato e dalla Regione, secondo il principio di sussidiarietà. I Comuni e le Province hanno organi di governo individuali e collegiali eletti dai cittadini a suffragio universale e diretto, secondo le disposizioni della legge regionale. La legge regionale approvata con il parere dei Consigli delle autonomie locali, espresso nelle forme e con gli effetti previsti dalla legge regionale statutaria, disciplina le elezioni degli organi degli enti locali e detta principi fondamentali comuni in materia di ordinamento delle
	attribuzioni degli organi, il funzionamento e le forme garanzia dei cittadini, nel rispetto della Costituzione, di Statuto e delle leggi regionali di cui al comma 2. Essi ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa, impositiva finanziaria, secondo le forme definite dal presente Statuto 2. I Comuni e le Province sono titolari di funzi proprie e di quelle conferite dallo Stato e dalla Regionale secondo il principio di sussidiarietà. 3. I Comuni e le Province hanno organi di govo individuali e collegiali eletti dai cittadini a suffruniversale e diretto, secondo le disposizioni della le regionale. 4. La legge regionale approvata con il parere Consigli delle autonomie locali, espresso nelle forme e gli effetti previsti dalla legge regionale statutaria, disciplir

parità della rappresentanza di genere negli organi politici.

- 5. I Comuni e le Province hanno potestà di emanare regolamenti per la disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.
- 6. I regolamenti emanati ai sensi del comma 3 sostituiscono la disciplina organizzativa e procedurale eventualmente dettata dallo Stato o dalla Regione con legge o regolamento.
- 7. I regolamenti di cui al comma 3 devono rispettare i limiti e le prescrizioni espressamente posti dalla legge riguardante le competenze di programmazione e di coordinamento della Regione.>>.

OPZIONE 18.2

Proponente: CECOTTI

Consensi: 7 STRASSOLDO, BRANDOLIN, VISENTINI, CECOTTI, VUGA, BORTUZZO, RUFFINO Sostituire l'articolo con il seguente:

<< Art. 18

(Autonomia dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane)

- 1 I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono enti autonomi dotati di propri statuti che ne disciplinano le attribuzioni degli organi, il funzionamento e le forme di garanzia dei cittadini, nel rispetto della Costituzione, dello Statuto e delle leggi regionali di cui al comma 2.
- 2. La legge regionale generale, approvata con il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali, espresso nelle forme e con gli effetti previsti dalla legge regionale statutaria, disciplina le elezioni degli organi degli enti locali e detta i principi fondamentali in materia di ordinamento delle autonomie locali, con particolare riferimento alle decisioni sui tributi, agli strumenti di bilancio, di programmazione finanziaria e di governo del territorio, nonché ai controlli interni, ai diritti dei cittadini, alla tutela delle minoranze e alla parità della rappresentanza dei sessi negli organi politici.
- 3. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà di emanare regolamenti per la disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

- 4. I regolamenti emanati ai sensi del comma 4 sostituiscono la disciplina organizzativa e procedurale eventualmente dettata dallo Stato o dalla Regione con legge o regolamento.
- 5. I regolamenti di cui al comma 4 devono rispettare i limiti e le prescrizioni espressamente posti dalla legge regionale generale di coi al comma 2, nonché quelli rivolti alla tutela di interessi dei soggetti privati o di interessi pubblici la cui tutela è affidata a enti diversi da quello che emana il regolamento.
- 6. Le leggi regionali possono attribuire a Comuni, Province e Città metropolitane la facoltà di emanare norme regolamentari di integrazione e di attuazione delle medesime leggi.>>.

OPZIONE 18.3

Proponente: DEGANO

Consensi: 4 DEGANO, CECOTTI, BORTUZZO, LONGO Sostituire l'articolo con il seguente:

<< Art. 18

(Sistema regionale delle autonomie)

- 1. La regione svolge la sua attività nel rispetto del principio di leale collaborazione con gli enti locali e promuove la realizzazione di un sistema amministrativo regionale basato sul ruolo dei Comuni.
- 2. La legge regionale può, con il parere del Consiglio delle Autonomie locali, espresso nelle forme e con gli effetti previsti dalla legge regionale statutaria, istituire enti locali di area vasta, anche prevedendo l'elezione diretta dei loro organi. In questo caso non può essere stabilita alcuna incompatibilità tra cariche elettive nei Comuni e cariche elettive nell'ente intermedio.
- 3. La legge regionale approvata con il parere del Consiglio delle autonomie locali, espresso nelle forme e con gli effetti previsti dalla legge regionale statutaria, detta principi fondamentali comuni in materia di ordinamento delle autonomie locali, con particolare riferimento alle decisioni sui tributi, agli strumenti di bilancio, di programmazione finanziaria e di governo del territorio, nonché ai controlli interni, ai diritti dei cittadini, alla tutela delle minoranze e alla parità della rappresentanza dei sessi negli organi politici.
- 4. I Comuni hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle

funzioni loro attribuite. Lo stesso potere è attribuito agli enti locali di cui al comma 2, qualora la legge regionale statutaria preveda l'elezione diretta dei loro organi.

- 5. Le norme legislative e regolamentari poste dallo Stato o dalla regione possono dettare la disciplina organizzativa e procedurale per la loro attuazione e vengono sostituite dai regolamenti emanati ai sensi del comma 4.
- 6. I regolamenti di cui al comma 4 devono rispettare i limiti e le prescrizioni espressamente posti dalla legge, nonché quelli rivolti alla tutela di interessi dei soggetti privati o di interessi pubblici la cui tutela è affidata a enti diversi da quello che emana il regolamento.>>.

OPZIONE 18.4

Proponente: GOTTARDO

Consensi: 11
PEDICINI, STRASSOLDO,
BRANDOLIN, ZORZINI,
BOLZONELLO, GOTTARDO,
VUGA, CIRIANI,
BARITUSSIO, BORTUZZO,
MATTEUCCI

Sostituire i commi 1 e 2 dell'articolo con i seguenti:

- <<1. I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono enti autonomi secondo la previsione della Costituzione, dello Statuto e delle leggi regionali di cui al comma 2. Essi sono dotati di autonomia statutaria, normativa, impositiva e finanziaria.
- 2. La legge regionale statutaria fatte salve le statuizioni dell'articolo 2, approvata previo parere del Consiglio delle autonomie locali, espresso nelle forme e con gli effetti previsti dalla legge regionale statutaria istitutiva, disciplina le elezioni dirette dei Presidenti di Provincia, dei Sindaci, dei consigli provinciali e comunali, fissa il limite massimo dei mandati e detta principi fondamentali comuni in materia di ordinamento delle autonomie locali, con particolare riferimento alle decisioni sui tributi, agli strumenti di bilancio, di programmazione finanziaria e di governo del territorio, nonché ai controlli interni, ai diritti dei cittadini, alla tutela delle minoranze e alla parità della rappresentanza dei sessi negli organi politici.>>.

OPZIONE 18.5

Proponente: ZORZINI

Consensi: 4 STRASSOLDO, ZORZINI, GOTTARDO, BREZIGAR Sostituire nel titolo e nel testo dell'articolo le parole <<Città metropolitane>> con le parole: <<altri Enti sovracomunali>>.

OPZIONE 18.6 Proponente: BRANDOLIN Assorbe analoga proposta di ZORZINI	Sostituire nel testo dello Statuto la richiesta del < <pare>>> del Consiglio delle autonomie locali con quella dell'<<intesa>>. Apportare la stessa modifica agli articoli 21, 22, 23 e 78</intesa></pare>
Consensi: 11 STRASSOLDO, BATTELLINO, BRANDOLIN, ZORZINI, CECOTTI, BOLZONELLO, GOTTARDO, BROVEDANI, LONGO, RUFFINO, MATTEUCCI	
OPZIONE 18.7 Proponente: BATTELLINO Consensi: 10 STRASSOLDO, BATTELLINO, BRANDOLIN, ZORZINI, GOTTARDO,	Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: <2 bis. La legge regionale di cui al comma 2 promuove la pari opportunità di accesso delle donne e degli uomini alle cariche elettive degli enti locali.>>.
VUGA, BROVEDANI, RUFFINO, MATTEUCCI, PLOZNER	

TESTO BASE

Art. 19

(Istituzione, modifica degli enti locali e forme di collaborazione)

- 1. Con legge regionale, sentite le popolazioni interessate, possono essere modificate le circoscrizioni e la denominazione dei Comuni e delle Province e possono essere fusi due o più Comuni.
- 2. L'istituzione di un nuovo Comune o di una nuova Provincia può essere disposta con legge regionale, sentite le popolazioni interessate.
- 3. Con legge regionale, sentite le popolazioni interessate, può essere istituita la Città metropolitana che succede, nei rapporti giuridici e patrimoniali, ai Comuni e, relativamente al territorio interessato, alla Provincia, dei quali assume competenze e funzioni.
- 4. La legge regionale statutaria disciplina le modalità e le procedure per l'attuazione di quanto previsto ai commi 1 e 3.
- 5. La Regione favorisce ogni forma di aggregazione tra Comuni e tra Province per l'esercizio in comune delle loro funzioni e promuove le forme associative tra i Comuni minori.

OPZIONE 19.1

Proponente: GOTTARDO

Consensi: 13 STRASSOLDO, BATTELLINO, BRANDOLIN, ZORZINI, GOTTARDO, VUGA, CIRIANI, BARITUSSIO, MOLINARO, LONGO, BREZIGAR, MATTEUCCI, PLOZNER Sostituire l'articolo con il seguente:

<< Art. 19

(Istituzione, modifica degli enti locali e forme di collaborazione)

- 1. Con legge regionale statutaria, consultati mediante referendum i cittadini appartenenti ai territori degli enti locali interessati, possono essere modificate le circoscrizioni e la denominazione dei Comuni e delle Province, possono essere fusi due o più Comuni, può essere istituito un nuovo Comune, una nuova Provincia e la Città metropolitana.
- 2. La Regione favorisce ogni forma di aggregazione tra Comuni e tra Province per l'esercizio in comune delle loro

	funzioni e promuove le forme associative tra i Comuni minori.>>.
OPZIONE 19.2 Proponente: STRASSOLDO Consensi: 13 STRASSOLDO, BATTELLINO, BRANDOLIN, ZORZINI, GOTTARDO, VUGA, CIRIANI, BARITUSSIO, MOLINARO, LONGO, BREZIGAR, MATTEUCCI, PLOZNER	Sostituire l'articolo con il seguente: <art. 19<="" p=""> (Istituzione e modifica degli enti locali) 1. La Regione, acquisito il consenso della maggioranza delle popolazioni degli enti locali interessati, può con legge regionale statutaria modificare le circoscrizioni e la denominazione dei Comuni e delle Province e può istituire nuovi Comuni o nuove Province per fusione o scissione degli Enti locali esistenti. 2. La legge regionale statutaria disciplina le modalità e le procedure per l'attuazione di quanto previsto ai commi 1 e 2.>>.</art.>
OPZIONE 19.3 Proponenti: CIRIANI, BARITUSSIO Consensi: 8 STRASSOLDO, BATTELLINO, ZORZINI, GOTTARDO, VUGA, CIRIANI, MOLINARO,	Al comma 2 dopo la parola < <interessate>> aggiungere le seguenti: <<attraverso lo="" referendario.="" strumento="">>.</attraverso></interessate>
OPZIONE 19.4 Proponenti: CIRIANI, BARITUSSIO Consensi: 4 STRASSOLDO, GOTTARDO, CIRIANI, BARITUSSIO	Al comma 3 sopprimere le parole: < <e al="" alla="" interessato,="" provincia,="" relativamente="" territorio="">>.</e>
OPZIONE 19.5 Proponenti: BREZIGAR, CANCIANI, SARDOČ, ZORZINI Consensi: 10 STRASSOLDO, BATTELLINO, BRANDOLIN, ZORZINI, CANCIANI, BROVEDANI, BREZIGAR, RUFFINO, MATTEUCCI, PLOZNER	Dopo il comma 3 aggiungere il seguente: <3 bis. I provvedimenti di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo non devono in nessun caso arrecare danno alle minoranze linguistiche presenti nel territorio.>>.

CAPO II

Funzioni delle autonomie locali

OPZIONE 20 ANTE

Proponenti: LONGO, TONEL, BORTUZZO

Consensi: 18 (unanimità dei presenti)
PEDICINI, STRASSOLDO,
BRANDOLIN, MARZOTTO,
BRANCATI, DEGANO,
BOLZONELLO, BARITUSSIO,
MOLINARO, SEVERI,
BROVEDANI, BORTUZZO,
LONGO, TONEL,
TRAVANUT, RUFFINO,
MATTEUCCI, PLOZNER

Prima dell'articolo 20 inserire il seguente:

<<Art. 20 ante (Funzioni della Regione)

- 1. La regione, ispirandosi ai principi di sussidiarietà, esercita la potestà legislativa nelle materie di sua competenza.
- 2. Esercita le funzioni di programmazione, indirizzo, coordinamento, controllo e vigilanza, nonché quelle che richiedono l'esercizio unitario a livello regionale.
- 3. Spettano inoltre alla Regione le funzioni attinenti ai rapporti internazionali, con l'Unione europea, con lo Stato e con le altre Regioni.>>.

Conseguentemente modificare la rubrica del Capo II in <<Funzioni della Regione e delle autonomie locali>>.

TESTO BASE

Art. 20

(Funzioni degli enti locali)

- 1. I Comuni esercitano tutte le funzioni amministrative che riguardano i servizi alla persona, lo sviluppo economico e sociale, il governo del territorio comunale e quelle ad essi attribuite dalla Regione e dallo Stato.
- 2. Le Province esercitano le funzioni amministrative stabilite dalla legge regionale e statale e in particolare quelle che riguardano aree vaste di dimensione sovracomunale.
- 3. Le Città metropolitane esercitano le funzioni stabilite dalla legge regionale.

OPZIONE 20.1

Proponente: GOTTARDO

Consensi: 5 STRASSOLDO, GOTTARDO, VUGA, BARITUSSIO MATTEUCCI Sostituire l'articolo con il seguente:

<<Art. 20 (Funzioni dei Comuni)

- 1. I Comuni esercitano tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico salvo quanto non sia attribuito ad altri soggetti dalla legge statale e regionale.
- 2. I Comuni nell'esercizio delle loro funzioni si ispirano a criteri di decentramento e cooperazione con altri comuni e con la provincia.
- 3. I Comuni esercitano altresì le funzioni ad essi attribuite dalla Regione e dallo Stato.>>

OPZIONE 20.2

Proponente: STRASSOLDO

Consensi: 5
BATTELLINO, BRANDOLIN,
VUGA, BARITUSSIO,
MOLINARO

Sostituire l'articolo con il seguente:

<<Art. 20 (Funzioni dei Comuni)

- 1. I Comuni sono gli enti locali che rappresentano le rispettive comunità, ne curano gli interessi e ne promuovono lo sviluppo.
- 2. I Comuni esercitano tutte le funzioni amministrative che riguardano i servizi alla persona, lo sviluppo economico e sociale, il governo del territorio comunale e quelle ad essi attribuiti dalla Regione e dallo Stato.
- 3. La Regione favorisce ogni forma di collaborazione e associazione tra i Comuni per l'esercizio coordinato delle loro funzioni e attua misure di sostegno e di semplificazione normativa per i Comuni minori.
- 4. Nei territori montani delle Province di Udine e di Pordenone sono costituite le Comunità Montane come organismi sovracomunali necessari all'esercizio di funzioni di sviluppo locale e di gestione di servizi di livello sovracomunale.>>.

_

OPZIONE 20 BIS.1

Proponente: GOTTARDO

Consensi: 9 STRASSOLDO, BATTELLINO, BRANDOLIN, GOTTARDO, BARITUSSIO, MOLINARO, BORTUZZO, BREZIGAR, MATTEUCCI Dopo l'articolo inserire il seguente:

<<Art. 20 bis (Funzioni delle Province)

- 1. Le Province sono gli enti locali intermedi tra Comune e Regione che rappresentano le rispettive comunità, ne curano gli interessi e ne programmano e coordinano lo sviluppo.
- 2. Le Province, nella loro funzione di rappresentanza delle identità linguistiche e culturali e delle esigenze di sviluppo economico e sociale dei territori e delle comunità che compongono il Friuli Venezia Giulia, rappresentano il fondamento dell'ordinamento federale della Regione.
- 3. Le Province esercitano le funzioni regolamentari e amministrative che riguardano aree vaste di dimensione sovracomunale o l'intero territorio provinciale nelle seguenti materie:
 - a) difesa del suolo;
 - b) tutela e valorizzazione dell'ambiente;
- c) protezione della fauna e della flora e delle altre risorse naturalistiche;
 - d) riserve naturali;
 - e) prevenzione delle calamità;
 - f) tutela e valorizzazione delle risorse idriche;
 - g) tutela e valorizzazione delle risorse energetiche;
 - h) infrastrutture viarie;
 - i) motorizzazione civile;
 - j) trasporti pubblici locali;
- k) programmazione, organizzazione e controllo delle emissioni solide, liquide, atmosferiche e sonore;
 - l) lavoro e collocamento;

- m) formazione professionale;
- n) istruzione secondaria superiore ivi compresa l'edilizia scolastica;
 - o) orientamento all'istruzione e al lavoro;
- p) tutela, promozione e valorizzazione delle lingue e culture regionali;
 - q) valorizzazione dei beni culturali;
- r) promozione e valorizzazione delle risorse turistiche;
 - s) artigianato;
 - t) agricoltura e foreste;
 - u) montagna;
 - v) raccolta, elaborazione e diffusione di dati;
- w) assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali;
- x) altre materie attribuite dalle leggi dello Stato o della Regione.
- 4. In tali materie alla Regione competono solo compiti di legislazione e di alta programmazione diretti a garantire uguali livelli di trattamento ai cittadini dei vari territori o interventi di riequilibrio sociale e territoriale.
 - 5. Le Province esercitano altresì funzioni di:
- a) raccolta e coordinamento delle proposte degli enti locali ai fini della programmazione economica, sociale, territoriale e ambientale della Regione;
- b) definizione e attuazione di propri programmi pluriennali di sviluppo sia di carattere generale che settoriale;
- c) definizione di piani territoriali di coordinamento sia generali che di settore.
- 6. Il Presidente della Provincia prende parte alle riunioni della Giunta Regionale quando si trattano argomenti

che abbiano incidenza specifica, diretta e rilevante sul territorio e sull'economia provinciale. Parimenti un membro dell'esecutivo provinciale fa parte della delegazione regionale che tratti a livello nazionale, comunitario o internazionale argomenti che abbiano conseguenze esclusivamente sul territorio provinciale.

7. Le Province possono costituire organismi di coordinamento delle attività di promozione, normazione e gestione nelle materie ad esse attribuite, sia con riferimento a più territori provinciali omogenei, sia riguardo a livelli istituzionali differenziati.>>.

OPZIONE 20 BIS.2

Proponente: STRASSOLDO

Consensi: 7 STRASSOLDO, BATTELLINO, BRANDOLIN, GOTTARDO, VUGA, BARITUSSIO, BORTUZZO Dopo l'articolo inserire il seguente:

<<Art. 20 bis (Funzioni delle Province)

- 1. Le Province sono gli enti locali intermedi tra Comune e Regione che rappresentano il fondamento dell'ordinamento federale della Regione per le rispettive comunità nelle loro identità linguistiche e culturali, di cui curano gli interessi, programmano e coordinano lo sviluppo.
- 2. Il Presidente della Provincia partecipa alle riunioni della Giunta Regionale per la trattazione di argomenti che abbiano incidenza diretta e rilevante sul territorio e sull'economia provinciale. Parimenti un membro dell'esecutivo provinciale partecipa alla delegazione regionale che tratti a livello nazionale, comunitario o internazionale argomenti abbiano conseguenze esclusivamente sul territorio provinciale.
- 3. Le Province possono costituire organismi di coordinamento delle attività di promozione, normazione e gestione nelle materie ad esse attribuite, sia con riferimento a più territori provinciali omogenei, sia riguardo a livelli istituzionali differenziati.>>.

OPZIONE 20 TER.1

Proponente: GOTTARDO

Consensi: 8
PEDICINI, BRANDOLIN,
GOTTARDO, VUGA,
MOLINARO, BORTUZZO,
RUFFINO, MATTEUCCI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

<<Art. 20 ter (Funzioni delle Città metropolitane)

1. Le Città metropolitane esercitano le funzioni stabilite dalla legge regionale.>>.

TESTO BASE	Art. 21 (Conferimento di funzioni agli enti locali) 1. La Regione conferisce le funzioni ai Comuni, alle Province e alle Città metropolitane con legge regionale approvata con il parere del Consiglio delle autonomie locali espresso nelle forme e con gli effetti previsti della legge regionale statutaria.
OPZIONE 21.A Consensi: 6 BRANDOLIN, VUGA, BROVEDANI, TRAVANUT, RUFFINO, MATTEUCCI	Al comma 1 sostituire le parole < <con autonomie="" con="" consiglio="" dalla="" del="" delle="" e="" effetti="" espresso="" forme="" gli="" il="" legge="" locali,="" nelle="" parere="" previsti="" statutaria="">> con le seguenti: <<con autonomie="" consiglio="" dalla="" del="" delle="" l'intesa="" legge="" locali="" modi="" nei="" previsti="" raggiunta="" regionale="" statutaria="">>.</con></con>

	Art. 22 (Potere sostitutivo della Regione)
	1. La Regione esercita il potere sostitutivo sugli enti locali nei casi in cui vi sia un'accertata e persistente inattività nell'esercizio obbligatorio di funzioni conferite e ciò sia lesivo di rilevanti interessi del sistema regionale.
	2. La legge regionale, approvata con il parere del Consiglio delle autonomie locali, espresso nelle forme e con gli effetti previsti della legge regionale statutaria, stabilisce i presupposti per l'esercizio del potere sostitutivo e le garanzie procedimentali per l'ente locale interessato secondo il principio di leale collaborazione.
OPZIONE 22.A Consensi: 5 BRANDOLIN, BROVEDANI, TRAVANUT, RUFFINO, MATTEUCCI	Al comma 1 sostituire le parole < <con autonomie="" con="" consiglio="" del="" della="" delle="" e="" effetti="" espresso="" forme="" gli="" il="" legge="" locali,="" nelle="" parere="" previsti="" regionale="" statutaria="">> con le seguenti: <<con autonomie="" consiglio="" del="" delle="" l'intesa="" locali="">>.</con></con>
OPZIONE 22.1 Proponente: BATTELLINO	Al comma 1 sopprimere le parole < <e persistente="">>.</e>
Consensi: 7 PEDICINI, STRASSOLDO, BATTELLINO, BRANDOLIN, BROVEDANI, RUFFINO, MATTEUCCI	

CAPO III Finanza locale

TESTO BASE	Art. 23 (Sistema di finanziamento delle autonomie locali) 1. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa. La legge regionale, approvata con il parere del Consiglio delle autonomie locali, individua le risorse da devolvere agli enti locali con l'obiettivo di dare certezza di entrata e di spesa. Allo scopo di adeguare le finanze al raggiungimento delle finalità perseguite nell'esercizio delle loro competenze, la Regione assegna annualmente agli enti locali, senza vincolo di destinazione, quote delle compartecipazioni regionali ai tributi erariali. 2. Per provvedere a scopi determinati e per l'esecuzione di programmi specifici, la Regione assegna con legge ai Comuni, alle Province e alle
OPZIONE 23.A Consensi: 3 DEGANO, TRAVANUT, RUFFINO	Città metropolitane contributi speciali. Al comma 1 sostituire le parole < <il parere="">> con le seguenti: <<l'intesa>>.</l'intesa></il>
OPZIONE 23.B Consensi: 6 BRANDOLIN, VISENTINI, BROVEDANI, RUFFINO, MATTEUCCI, PLOZNER	Al comma 1 aggiungere in fine le seguenti parole: <<, in proporzione dell'ammontare delle imposte riscosse nei rispettivi territori.>>. Dopo il comma 1 aggiungere il seguente: <<1 bis. Con legge regionale, approvata con il parere [o l'intesa] del Consiglio delle autonomie locali, è istituito un fondo perequativo, senza vincolo di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante.>>.

OPZIONE 23.C

Consensi: 5 BRANDOLIN, BORTUZZO, RUFFINO, MATTEUCCI, PLOZNER Sostituire il comma 1 con il seguente:

<<1. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa. La Regione assegna annualmente agli enti locali quote delle compartecipazioni regionali ai tributi erariali, senza vincolo di destinazione e secondo i criteri stabiliti dalla legge regionale, approvata con il parere [o l'intesa] del Consiglio delle autonomie locali, con l'obiettivo di dare certezza di entrata e copertura integrale delle funzioni essenziali.>>.

OPZIONE 23.1

Proponente: STRASSOLDO

Consensi: 10
PEDICINI, STRASSOLDO,
BRANDOLIN, GOTTARDO,
VUGA, BARITUSSIO,
MOLINARO, BORTUZZO,
RUFFINO, PLOZNER

Sostituire l'articolo con il seguente:

<< Art. 23

(Autonomia finanziaria degli enti locali)

- 1. I Comuni e le Province hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa.
- 2. L'autonomia finanziaria di entrata dei Comuni e delle Province è garantita da una quota fissa di partecipazione ai decimi di spettanza regionale, ripartita tra gli Enti in misura proporzionale al gettito dei tributi erariali riferibile ai rispettivi territori. La quota di partecipazione viene stabilita con la legge statutaria di cui al precedente articolo.
- 3. L'autonomia finanziaria di entrata dei Comuni e delle Province è altresì garantita dalla possibilità di applicare tributi propri, sia attribuiti dall'ordinamento della finanza pubblica agli enti locali sia istituiti autonomamente da parte degli enti locali. L'autonomia si estende alla possibilità di istituire nuovi tributi, nonché di variare e differenziare autonomamente le aliquote delle addizionali.
- 4. La Regione istituisce un fondo di perequazione da distribuirsi senza vincolo di destinazione ai Comuni e alle Province al fine di garantire i servizi e gli investimenti essenziali per i territori con minore capacità fiscale e per garantire la transizione al nuovo sistema di finanziamento.

L'autonomia finanziaria di spesa è garantita dalla eliminazione di ogni vincolo di destinazione nei trasferimenti regionali. La Regione può assegnare finanziamenti vincolati esclusivamente per provvedere alla realizzazione di accordi di programmi di comprovato interesse per l'intero territorio regionale.>>. **OPZIONE 23.2** Sostituire l'articolo con il seguente: Proponente: **GOTTARDO** << Art. 23 (Sistema di finanziamento delle autonomie locali) Consensi: 5 PEDICINI, STRASSOLDO, I Comuni, le Province e le Città metropolitane 1. GOTTARDO, BARITUSSIO, hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa. La legge MATTEUCCI regionale, approvata con il parere del Consiglio delle autonomie locali, individua le risorse da devolvere agli enti locali con l'obiettivo di dare certezza di entrata e di spesa. Allo scopo di adeguare le finanze al raggiungimento delle finalità perseguite nell'esercizio delle loro competenze, la Regione assegna annualmente agli enti locali, senza vincolo di destinazione sulla base di negoziazione triennale, quote delle compartecipazioni regionali ai tributi erariali in proporzione dell'ammontare del gettito dei tributi erariali riferibili ai rispettivi territori. Con legge regionale, approvata con il parere del 2. Consiglio delle autonomie locali, è istituito un fondo perequativo, senza vincolo di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante. Per provvedere a scopi determinati e per 3. l'esecuzione di programmi specifici, la Regione assegna con legge ai Comuni, alle Province e alle Città metropolitane contributi speciali.>>. **OPZIONE 23.3** Al comma 1, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: Proponenti: VISENTINI, <<La legge regionale, approvata con il parere del MARZOTTO, Consiglio delle autonomie locali, definisce i contenuti ed i **COLUSSI** limiti del potere impositivo delle autonomie locali, in armonia con i principi di coordinamento della finanza Consensi: 6 pubblica e del sistema tributario, stabiliti con decreti STRASSOLDO, BRANDOLIN, legislativi di attuazione dello Statuto.>>. VISENTINI, MOLINARO,

BROVEDANI, RUFFINO

OPZIONE 23.4 Proponente:

BRANDOLIN

Consensi: 13
PEDICINI, STRASSOLDO,
BATTELLINO, BRANDOLIN,
VISENTINI, VUGA,
BARITUSSIO, MOLINARO,
BROVEDANI, BORTUZZO,
RUFFINO, MATTEUCCI,
PLOZNER

Al comma 1 aggiungere infine le parole <<La ripartizione delle risorse tra gli enti locali tiene conto dell'ammontare dei tributi riferibili ai rispettivi territori.>>.

CAPO IV Consiglio delle autonomie locali

TESTO BASE	Art. 24 (Consiglio delle autonomie locali)
	1. Con legge regionale statutaria è istituito il Consiglio delle autonomie locali, quale organo di rappresentanza degli enti locali.
	2. La legge regionale determina le modalità di composizione e di funzionamento del Consiglio delle autonomie locali in conformità ai principi indicati dalla legge regionale statutaria.
OPZIONE 24.1 Proponente: BRANDOLIN	Collocare l'intero Capo IV (articoli 24 e 25 relativi al Consiglio delle autonomie locali) nel Titolo V (Organi della Regione).
Consensi: 4 BRANDOLIN, BROVEDANI, BORTUZZO, RUFFINO	Conseguentemente al comma 1 dell'articolo 26, aggiungere in fine le parole: < <il autonomie="" consiglio="" delle="" locali="">>.</il>
OPZIONE 24.2 Proponente:	Sostituire l'articolo con il seguente:
GOTTARDO	<art. (consiglio="" 24="" autonomie="" delle="" locali)<="" td=""></art.>
Consensi: 2 PEDICINI, STRASSOLDO	1. Con legge regionale statutaria è istituito il Consiglio delle autonomie locali. Esso si articola nel rispetto di quanto previsto ai commi 3 e 4 dell'articolo 2 del presente Statuto. E' altresì organo di rappresentanza del sistema degli enti locali della regione con funzioni consultive.
	2. La legge regionale assicura la partecipazione al Consiglio delle autonomie locali di rappresentanti delle assemblee elettive e determina le altre modalità di composizione e di funzionamento in conformità ai principi indicati dalla legge istitutiva.>>.

OPZIONE 24.3 Proponenti: LONGO, TONEL, BORTUZZO	Al comma 1 dopo le parole < <quale di="" organo="">> aggiungere la parola <<consultazione>>.</consultazione></quale>
Consensi: 8 PEDICINI, BATTELLINO, BRANDOLIN, DEGANO, BROVEDANI, BORTUZZO, LONGO, TONEL	

TESTO BASE	Art. 25 (Funzioni del Consiglio delle autonomie locali) 1. Il Consiglio delle autonomie locali esercita le funzioni previste dallo Statuto e dalla legge regionale statutaria. 2. Il Consiglio delle autonomie locali può proporre alla Regione di ricorrere alla Corte costituzionale sia avverso le leggi e gli atti aventi
	valore di legge dello Stato o di altre Regioni, sia per conflitto di attribuzioni.
OPZIONE 25.1 Proponenti: TONEL, LONGO, BORTUZZO	Al comma 2 dopo le parole < <autonomie locali="">> inserire le parole <<esercita dalla="" di="" il="" legge="" legislativa="" limiti="" nei="" potere="" proposta="" stabiliti="" statutaria="">>.</esercita></autonomie>
Consensi: 8 STRASSOLDO, BATTELLINO, BRANDOLIN, BORTUZZO, LONGO, TONEL, RUFFINO, MATTEUCCI	
OPZIONE 25.2 Proponente: BATTELLINO	Al comma 2 dopo le parole < <il autonomie="" consiglio="" delle="" locali="">> inserire le seguenti: <<esercita di="" il="" iniziativa="" legislativa="" potere="">>.</esercita></il>
Consensi: 4 STRASSOLDO. BATTELLINO, BRANDOLIN, BROVEDANI	

TITOLO V ORGANI DELLA REGIONE

CAPO I Organi della Regione

	· ·
TESTO BASE	Art. 26 (Organi della Regione)
	1. Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, il Presidente della Regione e la Giunta regionale.
	2. La legge regionale statutaria determina la forma di governo e i rapporti fra gli organi della Regione.
OPZIONE 26.1 Proponente: GOTTARDO	Al comma 1 le parole < <il consiglio="" regionale="">> sono sostituite dalle parole <<l'>Assemblea legislativa regionale>>.</l'></il>
Consensi: 9 PEDICINI, BATTELLINO, BRANDOLIN, GOTTARDO, VUGA, MOLINARO, BORTUZZO, LONGO, PAOLETTI	Conseguentemente agli articoli successivi le parole < <il consiglio="" regionale="">> sono sostituite con le parole: <<l'assemblea legislativa="" regionale="">>; la parola <<consiliare>> è sostituita con le parole <<dell'assemblea>>; la parola <<consiglieri>> è sostituita con la parola <<deputati>>.</deputati></consiglieri></dell'assemblea></consiliare></l'assemblea></il>

CAPO II Consiglio regionale

TESTO BASE	Art. 27 (Consiglio regionale)
	1. Il Consiglio regionale è l'organo rappresentativo della comunità regionale.
	2. Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative attribuite alla Regione, le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione, dallo Statuto, dalle leggi dello Stato e le funzioni di indirizzo e controllo politico come disciplinate dalla legge regionale statutaria e dal regolamento consiliare.
	3. Il Consiglio regionale può presentare alle Camere proposte di legge. Può anche presentare voti alle Camere e al Governo della Repubblica.

TESTO BASE	Art. 28 (Elezione del Consiglio regionale)
	1. Il Consiglio regionale è eletto a suffragio universale e diretto, libero, uguale e segreto, secondo le modalità stabilite dalla legge regionale statutaria.
	2. Il Consiglio regionale è eletto per cinque anni. Il quinquennio decorre dalla data delle elezioni.
	3. Le elezioni del nuovo Consiglio sono indette dal Presidente della Regione e possono aver luogo a decorrere dalla quarta domenica precedente e non oltre la seconda domenica successiva al compimento del periodo di cui al comma 2. Il decreto di indizione delle elezioni deve essere pubblicato non oltre il quarantacinquesimo giorno antecedente la data stabilita per la votazione.
	4. Il nuovo Consiglio si riunisce entro i venti giorni dalla proclamazione degli eletti su convocazione del Presidente della Regione in carica.
	5. Il numero dei consiglieri regionali è di sessanta.
	6. La legge regionale statutaria ripartisce il territorio regionale in circoscrizioni elettorali e disciplina la ripartizione dei seggi fra le medesime in base al numero degli abitanti.
OPZIONE 28.A	I commi 3 e 4 sono soppressi .
Consensi: 1 GOTTARDO	

OPZIONE 28.1 Proponente: ZORZINI	Al comma 1 dopo la parola < libero>> aggiungere la parola <<pre><<pre>proporzionale>>.</pre></pre>
Consensi: 3 ZORZINI, MOLINARO, BREZIGAR	
OPZIONE 28.2 Proponente: BATTELLINO	Al comma 1 sopprimere la parola < <uguale>>.</uguale>
Consensi: 1 BATTELLINO	
OPZIONE 28.3 Proponenti: RUFFINO, STRASSOLDO Consensi: 15 STRASSOLDO, BATTELLINO, BRANDOLIN, ZORZINI, VISENTINI, GOTTARDO, VUGA, BARITUSSIO, MOLINARO, BORTUZZO, LONGO, BREZIGAR, RUFFINO, MATTEUCCI, PLOZNER	Dopo il comma 2 aggiungere il seguente: <2 bis. La legge regionale stabilisce le modalità per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini del Friuli Venezia Giulia residenti all'estero e ne assicura l'effettività.>>.
OPZIONE 28.4 Proponente: BATTELLINO Consensi: 3 STRASSOLDO, BATTELLINO, BRANDOLIN	Al comma 3 sostituire le parole < <il> quarantacinquesimo giorno antecedente>> con le seguenti: <<sessanta antecedenti="" giorni="">>.</sessanta> </il>
OPZIONE 28.5 Proponente: BATTELLINO Consensi: 4	Al coma 5 dopo le parole < <consiglieri regionali="" è="">> aggiungere le seguenti: <<al massimo="">>.</al></consiglieri>
STRASSOLDO, BATTELLINO, BRANDOLIN, BORTUZZO	

OPZIONE 28.6 Proponente: BRANDOLIN	Al comma 5 sostituire la parola < <sessanta>> con <<quaranta>>.</quaranta></sessanta>
Consensi: 2 BATTELLINO, BRANDOLIN	
OPZIONE 28.7 Proponente: MALATTIA	Sopprimere il comma 6.
Consensi: 5 GOTTARDO, BREZIGAR, RUFFINO, MALATTIA, MATTEUCCI	

TESTO BASE	Art. 29 (Consiglieri regionali)
	1. I Consiglieri regionali rappresentano l'intera Regione senza vincolo di mandato.
	2. I Consiglieri regionali non possono essere perseguiti per le opinioni o i voti espressi nell'esercizio delle loro funzioni.
	3. Prima di essere ammesso all'esercizio delle sue funzioni, ciascun Consigliere regionale presta giuramento secondo la seguente formula: "Giuro di essere fedele alla Repubblica e di esercitare il mio ufficio al solo scopo del bene inseparabile dello Stato e del Friuli Venezia Giulia".
	4. Ai Consiglieri regionali è attribuita, con legge regionale, un'indennità di presenza per i giorni di seduta degli organi consiliari.
	5. Con legge regionale statutaria sono stabiliti i casi di ineleggibilità ed incompatibilità relativi alla carica di consigliere regionale.
OPZIONE 29.1 Proponenti: BREZIGAR	Dopo il comma 3 aggiungere il seguente: <<3 bis. I consiglieri appartenenti ad uno dei gruppi
CANCIANI, SARDOČ, ZORZINI	linguistici della Regione possono prestare giuramento nella propria lingua.>>.
Consensi: 11 PEDICINI, ZORZINI, CANCIANI, DEGANO, GOTTARDO, MOLINARO, BROVEDANI, BREZIGAR, RUFFINO, MATTEUCCI, PLOZNER	

OPZIONE 29.2 Proponente: BATTELLINO Consensi: 8 STRASSOLDO, BATTELLINO, BRANDOLIN, ZORZINI, GOTTARDO, BROVEDANI, MATTEUCCI, PLOZNER	Prima del comma 4 inserire il seguente: 4 ante. Ai Consiglieri regionali deve essere garantito lo svolgimento delle loro funzioni nel rispetto dei ritmi biologici della vita. >.
OPZIONE 29.3 Proponenti: TONEL LONGO BORTUZZO Consensi: 14 PEDICINI, STRASSOLDO, BATTELLINO, BRANDOLIN, ZORZINI, DEGANO, GOTTARDO, MOLINARO, BROVEDANI, LONGO, TONEL, BREZIGAR, MATTEUCCI, PLOZNER	Al comma 4 sostituire le parole < <di consiliari="" degli="" di="" giorni="" i="" organi="" per="" presenza="" seduta="">> con le seguenti: <<per del="" l'espletamento="" loro="" mandato="">>.</per></di>
OPZIONE 29.4 Proponenti: CIRIANI BARITUSSIO Consensi: 1 BARITUSSIO	Dopo il comma 5 aggiungere il seguente: 5 bis. I Consiglieri regionali in carica sono ineleggibili in altri Consigli regionali, al Parlamento nazionale ed al Parlamento europeo. >.

TESTO BASE	Art. 30 (Elettorato attivo) 1. Sono elettori gli iscritti nelle liste elettorali di un comune del Friuli Venezia Giulia che abbiano raggiunto la maggiore età entro il termine fissato per la consultazione e i cittadini dell'Unione europea iscritti nelle liste elettorali aggiunte per le elezioni comunali.
	2. La legge disciplina l'iscrizione nelle liste elettorali comunali di tutti i cittadini dell'Unione europea residenti in uno dei Comuni della Regione.
OPZIONE 30.A Consensi: 7 BRANDOLIN, MARZOTTO, VISENTINI, BROVEDANI, TRAVANUT, BREZIGAR, RUFFINO	Al comma 1 sopprimere le parole < <e aggiunte="" cittadini="" comunali="" dell'unione="" elettorali="" elezioni="" europea="" i="" iscritti="" le="" liste="" nelle="" per="">>; Sopprimere il comma 2</e>
OPZIONE 30.B Consensi: 6 BRANDOLIN, ZORZINI, VISENTINI, BROVEDANI, TRAVANUT, RUFFINO	Al comma 1 aggiungere il seguente periodo: < <sono all'anagrafe="" all'unione="" almeno="" altresì="" anni.="" appartenenti="" cinque="" cittadini="" continuativamente="" da="" della="" di="" elettori="" europea,="" i="" iscritti="" non="" popolazione="" purché="" residente="" stati="">>; Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:</sono>
	<<2 bis. La legge regionale prevede, all'interno delle liste elettorali, un elenco speciale dei residenti extracomunitari, nel quale siano iscritti i cittadini non appartenenti all'Unione europea, purché iscritti continuativamente all'anagrafe della popolazione residente da almeno cinque anni.>>.
OPZIONE 30.1 Proponente: BATTELLINO	Al comma 2 dopo le parole < <la legge="">> aggiungere la seguente: <<regionale statutaria="">>.</regionale></la>
Consensi: 3 STRASSOLDO, BATTELLINO, BROVEDANI	

TESTO BASE	Art. 31 (Elettorato passivo)
	1. Sono eleggibili al Consiglio regionale tutti gli elettori che abbiano raggiunto la maggiore età entro il termine fissato per la consultazione.
OPZIONE 31.A Consensi: 5 BROVEDANI, BATTELLINO, LONGO, TRAVANUT, BREZIGAR	Al comma 1 aggiungere in fine le parole < <e almeno="" anni="" comune="" da="" del="" friuli="" giulia="" in="" residenti="" siano="" un="" venezia="" x="">>.</e>
OPZIONE 31.B Consensi: 1 MATTEUCCI	Al comma 1 sostituire le parole < <che abbiano="" età="" la="" maggiore="" raggiunto="">> con le parole <<che abbiano="" anno="" compiuto="" di="" età="" il="" venticinquesimo="">></che></che>

TESTO BASE	Art. 32 (Rappresentanza della minoranza slovena)
	1. La legge regionale statutaria assicura l'elezione nel Consiglio regionale di almeno un candidato appartenente alla minoranza slovena.
OPZIONE 32.1 Proponente: STRASSOLDO	Sostituire l'articolo con il seguente: <art. (rappresentanza="" 32="" delle="" linguistiche)<="" minoranza="" td=""></art.>
Consensi: 9 STRASSOLDO, BATTELLINO, ZORZINI, CANCIANI, VUGA, BROVEDANI, BORTUZZO, BREZIGAR, PLOZNER	1. La legge regionale statutaria assicura l'elezione nel Consiglio regionale di almeno un candidato appartenente alla minoranza slovena e di uno delle minoranze germanofone.>>.
OPZIONE 32.2 Proponente: ZORZINI	Al comma 1 sostituire le parole < <di alla="" almeno="" appartenente="" candidato="" un="">> con le seguenti: <<un'adeguata della="" rappresentanza="">>.</un'adeguata></di>
Consensi: 3 ZORZINI, MARZOTTO, BROVEDANI,	
OPZIONE 32.3 Proponente: BATTELLINO	Al comma 1 dopo le parole < <alla minoranza="" slovena="">> aggiungere le seguenti: <<e alla="" almeno="" di="" friulana.="" popolazione="" uno="">>.</e></alla>
Consensi: 3 STRASSOLDO, BATTELLINO, PLOZNER	
OPZIONE 32 bis.1 Proponenti:	Dopo l'articolo 32 inserire il seguente:
BORTUZZO, LONGO, TONEL	< <art. 32="" bis<="" td=""></art.>
Consensi: 7 VUGA, BROVEDANI, BORTUZZO, LONGO, TONEL, RUFFINO, PLOZNER	La legge regionale statutaria assicura l'elezione nel Consiglio regionale di un candidato, cittadino italiano, appartenente ai corregionali all'estero.>>.

TESTO BASE	Art. 33 (Rappresentanza di genere) 1. La legge regionale statutaria promuove la
	pari opportunità di accesso delle donne e degli uomini alla carica di Consigliere regionale, anche attraverso forme di incentivazione economica.
OPZIONE 33.1 Proponente:	Sostituire l'articolo con il seguente:
ZORZINI	< <art. 33<="" td=""></art.>
Consensi al comma 1: 8 PEDICINI, STRASSOLDO, BATTELLINO, ZORZINI, BROVEDANI, BREZIGAR, MATTEUCCI, PLOZNER	1. La Regione opera per attuare la piena parità fra uomini e donne nella vita sociale, culturale, economica e politica anche con l'adozione di azioni positive. In particolare promuove, con appositi provvedimenti, pari condizioni per l'accesso alle cariche elettive.
Consensi al comma 2: 4 ZORZINI, MARZOTTO, BROVEDANI, PLOZNER	2. La legge elettorale regionale, ai sensi degli articoli 51 e 117 della Costituzione, prevede che nelle liste elettorali donne e uomini siano presenti in misura paritaria.>>.
OPZIONE 33.2 Proponente:	Sostituire l'articolo con il seguente:
BROVEDANI	< <art. 33<="" td=""></art.>
Consensi: 7 STRASSOLDO, BATTELLINO, ZORZINI, MARZOTTO, BROVEDANI, MATTEUCCI, PLOZNER	1. La legge regionale statutaria promuove la pari rappresentanza di genere nell'elezione del Consiglio regionale.>>.
OPZIONE 33.3 Proponenti: TONEL, LONGO, BORTUZZO	Al comma 1 sopprimere le parole < <anche attraverso="" di="" economica="" forme="" incentivazione="">>.</anche>
Consensi: 10 PEDICINI, ZORZINI, MARZOTTO, VUGA, LONGO, TONEL, BREZIGAR, RUFFINO, MATTEUCCI, PLOZNER	

TESTO BASE	Art. 34
TESTO BASE	(Presidente del Consiglio regionale)
	1. Il Presidente del Consiglio regionale è eletto nelle prime due votazioni a maggioranza di due terzi dei suoi componenti. Qualora nella seconda votazione nessuno abbia riportato la maggioranza richiesta, si procede, nello stesso giorno, al ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto nel precedente scrutinio il maggior numero di voti e viene proclamato eletto chi consegue la maggioranza dei voti. A parità di voti è eletto o partecipa al ballottaggio il più anziano di età.
	2. Al Presidente del Consiglio regionale è attribuita, con legge regionale, una indennità di carica.
OPZIONE 34.1 Proponente: BATTELLINO	Al comma 1 sostituire le parole < <il anziano="" di="" età="" più="">> con le seguenti: <<l'appartenente a="" al="" anziano="" consiglio="" di="" e="" età="" genere="" il="" in="" meno="" parità="" più="" rappresentato="" regionale="">>.</l'appartenente></il>
Consensi: 5 STRASSOLDO, BATTELLINO, MARZOTTO, BROVEDANI, PLOZNER	

TESTO BASE	Art. 35 (Regolamento del Consiglio regionale)
	1. Il Consiglio regionale adotta il proprio regolamento a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.

TESTO BASE	Art. 36 (Statuto dell'opposizione)
	1. Sono riconosciuti i diritti dell'opposizione e delle altre minoranze consiliari.
	2. Il regolamento del Consiglio regionale ne disciplina le prerogative in attuazione delle norme dettate dalla legge regionale statutaria.
OPZIONE 36.1 Proponente: BATTELLINO	Al comma 1 sostituire le parole < <delle altre="" minoranze="">> con le seguenti: <<di consiliari="" le="" rappresentanze="" tutte="">>.</di></delle>
Consensi: 4 STRASSOLDO, BATTELLINO, BROVEDANI, PLOZNER	

TESTO BASE	Art. 37 (Commissioni di inchiesta)
	1. Il Consiglio regionale può disporre inchieste su materie di pubblico interesse, secondo le modalità stabilite dalla legge regionale statutaria.

Art. 38

(Approvazione del bilancio e del conto consuntivo)

- 1. Il Consiglio regionale approva con legge il bilancio di previsione e il conto consuntivo predisposti dalla Giunta regionale entro il 31 dicembre di ogni anno.
- 2. L'esercizio provvisorio può essere deliberato dal Consiglio regionale con legge e per un periodo non superiore a quattro mesi.
- 3. L'esercizio finanziario decorre dal 1° gennaio e termina al 31 dicembre.
- 4. Il conto consuntivo è suddiviso allo stesso modo del bilancio di previsione.

CAPO III Presidente della Regione e Giunta regionale

	Trestuente dena Regione e Ofunta regionale
TESTO BASE	Art. 39 (Presidente della Regione)
	1. Il Presidente della Regione rappresenta la Regione, esprime e interpreta gli indirizzi di politica regionale, promulga le leggi regionali, emana con proprio decreto i regolamenti deliberati dalla Giunta ed esercita ogni altra attribuzione conferitagli dallo Statuto e dalla legge.
	2. Il Presidente della Regione è membro del Consiglio ed è eletto secondo le disposizioni previste dalla legge regionale statutaria.
OPZIONE 39.A	Sostituire il comma 2 con il seguente:
Consensi: 4 PEDICINI, TRAVANUT, BREZIGAR, RUFFINO	<2. Il Presidente della Regione è membro del Consiglio ed è eletto a suffragio universale e diretto, secondo le disposizioni previste dalla legge regionale statutaria.>>.
OPZIONE 39.B	Al comma 2 sopprimere le parole <<è membro del Consiglio ed>>.
Consensi: 3 BATTELLINO, MARZOTTO, VISENTINI	
OPZIONE 39.1 Proponente: PEDICINI	Al comma 1 sopprimere le parole < <esprime e="">></esprime>
Consensi: 3 PEDICINI, VUGA, LONGO	

TESTO BASE	Art. 40
	(Giunta regionale)
	La Giunta regionale è composta dal Presidente della Regione e dagli Assessori.
	2. Con legge regionale statutaria sono determinate le modalità di formazione della Giunta regionale, che può essere composta anche da membri esterni al Consiglio regionale.
	3. Le cariche di Presidente della Regione e di Assessore sono incompatibili con qualunque altra carica pubblica. L'accettazione della nomina ad Assessore determina l'automatica decadenza dalla carica di Consigliere regionale.
	4. Ulteriori casi di incompatibilità sono stabiliti con legge regionale statutaria.
	5. Al Presidente della Regione e agli Assessori è attribuita, con legge regionale, una indennità di carica.
OPZIONE 40.A	Sostituire il comma 3 con il seguente:
Consensi: 6 BATTELLINO, DEGANO, BORTUZZO, LONGO, TONEL, TRAVANUT	<3. Le cariche di Presidente della Regione e di Assessore sono incompatibili con qualunque altra carica pubblica, fatta salva la compatibilità tra la carica di Assessore e quella di Consigliere regionale.>>
OPZIONE 40.B	Sostituire il comma 3 con il seguente:
Consensi: 6 PEDICINI, MARZOTTO, VISENTINI, VUGA, BREZIGAR, MATTEUCCI	<<3. Le cariche di Presidente della Regione e di Assessore sono incompatibili con qualunque altra carica pubblica. L'accettazione della nomina ad Assessore determina l'automatica sospensione dalla carica di Consigliere regionale, che viene sostituito da un Consigliere supplente, secondo le modalità previste dalla legge regionale statutaria.>>

OPZIONE 40.1 Proponenti: LONGO, TONEL, BORTUZZO	Al comma 1 dopo la parola < <assessori>> aggiungere le parole <<di con="" cui="" di="" funzioni="" uno="" vicepresidente="">>.</di></assessori>
Consensi: 9 BRANDOLIN, DEGANO, VUGA, BORTUZZO, LONGO, TONEL, BREZIGAR, MATTEUCCI, PLOZNER	
OPZIONE 40.2 Proponente: BROVEDANI	Al comma 1 dopo le parole < <dagli assessori.="">> aggiungere le parole <<un alle="" assessore="" assume="" delega="" di="" e="" funzioni="" la="" le="" opportunità.="" pari="" vicepresidente="">>.</un></dagli>
Consensi: 3 PEDICINI, MATTEUCCI, PLOZNER	

CAPO IV Disposizioni comuni sugli organi della Regione

	Disposizioni contain sagn organi dena regione
TESTO BASE	Art. 41 (Rapporti tra gli organi della Regione) 1. Il Consiglio regionale può esprimere la
	sfiducia nei confronti del Presidente della Regione mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei componenti medesimi. La mozione non può essere messa in discussione e votata prima di tre e dopo quindici giorni dalla presentazione.
	2. L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Regione, se eletto a suffragio universale e diretto, nonché la rimozione e le dimissioni dello stesso, comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio. In ogni caso i medesimi effetti conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio.
OPZIONE 41.A Consensi: 2 BATTELLINO, RUFFINO	Al comma 2 sopprimere le parole <<, se eletto a suffragio universale e diretto>>

Art. 42

(Controllo dello Stato sugli organi della Regione)

- 1. Il Consiglio regionale è sciolto quando abbia compiuto atti contrari alla Costituzione, allo Statuto, gravi e reiterate violazioni di legge o quando non abbia corrisposto all'invito del Governo della Repubblica di sostituire la Giunta regionale o il Presidente della Regione, se eletto dal Consiglio, che abbiano compiuto analoghi atti o violazioni.
- 2. Il Presidente della Regione, se eletto a suffragio universale e diretto, che abbia compiuto atti contrari alla Costituzione, allo Statuto o gravi e reiterate violazioni di legge è rimosso.
- 3. Lo scioglimento e la rimozione possono essere disposti altresì per ragioni di sicurezza nazionale.
- 4. Lo scioglimento e la rimozione sono disposti con decreto motivato del Presidente della Repubblica adottato previa deliberazione del Consiglio dei ministri e parere vincolante della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
- 5. Con il decreto di scioglimento è nominata una Commissione di tre cittadini, eleggibili al Consiglio regionale, che provvede all'ordinaria amministrazione di competenza della Giunta ed agli atti improrogabili, da sottoporre alla ratifica del nuovo Consiglio. Con lo stesso decreto è fissata la data delle elezioni da effettuarsi entro sei mesi dallo scioglimento. Il nuovo Consiglio regionale è convocato entro venti giorni dalla data delle elezioni.

Art. 43

(Proroga dei poteri degli organi della Regione)

- 1. Fino all'insediamento del nuovo Consiglio regionale sono prorogati i poteri del precedente. Fino all'insediamento dei nuovi organi di governo, quelli in carica continuano a svolgere l'attività di ordinaria amministrazione e, salva la ratifica dei nuovi organi, adottano gli atti urgenti ed indifferibili, ivi compresi quelli diretti a garantire l'adempimento di obblighi derivanti dalla normativa internazionale e comunitaria. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 42.
- 2. In caso di annullamento delle elezioni o nei casi di scioglimento anticipato del Consiglio, il Presidente della Regione in carica indice le nuove elezioni da tenersi entro sei mesi da tali eventi.
- 3. Con legge regionale statutaria sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2.

TITOLO VI FONTI REGIONALI

TESTO BASE	Art. 44 (Fonti regionali)			
	1. Sono fonti regionali:			
	a) lo Statuto e le leggi di revisione statutaria;			
	b) la legge regionale statutaria;			
	c) la legge regionale;			
	d) il referendum regionale;			
	e) il decreto legge regionale;			
	f) il regolamento regionale.			
OPZIONE 44.A	Sopprimere la lettera e).			
Consensi: 2 LONGO, RUFFINO				

Art. 45 (Leggi di revisione statutaria)

- 1. Per le modificazioni dello Statuto si applica la procedura prevista dalla Costituzione per le leggi costituzionali, salvo quanto previsto dal presente articolo.
- 2. L'iniziativa per le modificazioni appartiene anche al Consiglio regionale.
- 3. I progetti di modificazione dello Statuto di iniziativa governativa o parlamentare sono comunicati dal Governo della Repubblica al Consiglio regionale per il raggiungimento dell'intesa.
- 4. Nel caso in cui l'intesa non venga raggiunta entro sei mesi dall'avvio del procedimento ovvero le Camere decidano di discostarsi dal testo proposto dal Consiglio regionale o dal testo su cui si era raggiunta l'intesa, le Camere possono comunque adottare la legge costituzionale a maggioranza dei due terzi dei loro componenti.
- 5. Le modificazioni approvate sono sottoposte a referendum popolare regionale qualora entro tre mesi ne faccia richiesta un trentesimo degli elettori della Regione o un decimo dei componenti del Consiglio regionale. La legge sottoposta a referendum non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.

- 6. Le leggi approvate ai sensi del comma 4 sono in ogni caso sottoposte a referendum popolare.
- 7. Le disposizioni contenute nell'articolo 68, comma 4, possono essere modificate con legge dello Stato, su proposta di ciascun membro delle Camere, del Governo della Repubblica e della Regione e, in ogni caso, previa intesa con la Regione, da esprimersi in sede di Commissione paritetica.

TESTO BASE	Art. 46 (Legge regionale statutaria)				
	1. Il Consiglio regionale approva, nei casi previsti dallo Statuto, la legge regionale statutaria a maggioranza assoluta dei suoi componenti, nel rispetto della Costituzione e dello Statuto medesimo.				
	2. Il Governo della Repubblica può promuovere la questione di legittimità costituzionale sulla legge regionale statutaria dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.				
	3. La legge regionale statutaria è sottoposta a referendum regionale, la cui disciplina è prevista da apposita legge regionale, qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti del Consiglio regionale. La legge sottoposta a referendum non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.				
	4. Se la legge è stata approvata a maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio regionale, si fa luogo a referendum soltanto se, entro tre mesi dalla sua pubblicazione, la richiesta è sottoscritta da un trentesimo degli elettori della Regione.				
OPZIONE 46.1 Proponenti: LONGO, TONEL, BORTUZZO	Al comma 1 sostituire le parole < > con le parole <<con 60="" carica="" cento="" consiglieri="" dei="" del="" in="" la="" maggioranza="" per="" qualificata="">>.</con>				
Consensi: 10 BATTELLINO, BRANDOLIN, MARZOTTO, VUGA, MOLINARO, LONGO, TONEL, RUFFINO, MATTEUCCI, PLOZNER					

TESTO BASE	Art. 47 (Legge regionale)
	1. Il Consiglio regionale approva le leggi regionali nelle materie di cui agli articoli 52, 53, 54 e 55, secondo le modalità stabilite dalla legge regionale statutaria e dal regolamento del Consiglio regionale, nel rispetto della Costituzione e dello Statuto, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e degli obblighi internazionali.
OPZIONE 47.A	Sopprimere le parole < <e degli="" internazionali="" obblighi="">>.</e>
Consensi: 1 MARZOTTO	

TESTO BASE	Art. 48 (Decreto legge regionale)		
	1. La Giunta regionale, in casi straordinari e imprevedibili di necessità ed urgenza di ambito esclusivamente regionale, può adottare sotto la sua responsabilità decreti con valore di legge nelle materie di competenza esclusiva della Regione e li presenta il giorno stesso al Consiglio regionale per la conversione in legge.		
	2. Il Consiglio regionale converte il decreto in legge entro sessanta giorni, a pena di decadenza.		
	3. La Giunta regionale non può reiterare gli atti non convertiti in legge dal Consiglio regionale, a meno che il nuovo decreto risulti fondato su autonomi e diversi presupposti.		
	4. I decreti legge regionali sono emanati dal Presidente della Regione, sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione ed entrano in vigore il giorno successivo alla loro pubblicazione.		
	5. Il Consiglio regionale può regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.		
OPZIONE 48.A	Sopprimere l'articolo		
Consensi: 1 LONGO			

TESTO BASE	Art. 49 (Referendum regionali) 1. La legge regionale statutaria disciplina i referendum popolari nelle forme del referendum abrogativo, del referendum propositivo e del referendum consultivo. 2. Le iniziative referendarie si intendono approvate se a favore si esprime la maggioranza dei votanti e questa è maggiore di un quarto degli aventi diritto.
OPZIONE 49.1 Proponenti: LONGO, TONEL, BORTUZZO Consensi: 9 BATTELLINO, BRANDOLIN, ZORZINI, MARZOTTO, VUGA, MOLINARO, LONGO, TONEL, BREZIGAR	Dopo il comma 1 inserire il seguente: <<1 bis: La proposta sottoposta a referendum abrogativo è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.>>; Al comma 2 dopo le parole < <referendarie>> aggiungere le seguenti: <<di consultivo="" di="" e="" propositivo="" proposte="" referendum="">>; Dopo il comma 2 aggiungere il seguente: <<2 bis. Non possono essere sottoposte a referendum abrogativo: a) le leggi regionali istitutive di tributi ai sensi dello Statuto; b) le leggi regionali di bilancio o di variazione di bilancio; c) le leggi o disposizioni di legge regionale il cui contenuto sia reso obbligatorio da norme dello Statuto.>>.</di></referendarie>

TESTO BASE	Art. 50 (Regolamenti regionali)
	1. La legge regionale statutaria disciplina i tipi di regolamento regionale e il procedimento per la loro emanazione.

TEST	Γ	R	Δ	SI	ď.
1 1 1 1			_	. 7	٠,

Art. 51 (Qualità delle fonti normative)

- 1. La Regione provvede con legge regionale statutaria a garantire la qualità delle fonti normative e le modalità della loro pubblicazione, assicurando la chiarezza, la certezza e la facilità di accesso per i cittadini.
- 2. La legge regionale statutaria dispone le regole per la redazione dei testi normativi, le modalità per l'analisi dell'impatto dei progetti di legge e di regolamento, nonché i controlli necessari a questo scopo, anche con particolare riferimento alla conformità con l'ordinamento costituzionale italiano e dell'Unione europea.

TITOLO VII POTESTÀ LEGISLATIVA E REGOLAMENTARE

CAPO I Potestà legislativa e regolamentare

TESTO BASE

Art. 52

(Potestà legislativa esclusiva dello Stato)

- 1. È riservata alla legislazione esclusiva dello Stato la disciplina delle sole materie elencate nell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, di seguito indicate:
- a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;
 - b) immigrazione;
- c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
- d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;
- e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie;
- f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
- g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;

- h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;
 - i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
- j) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;
- k) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
 - 1) norme generali sull'istruzione;
 - m) previdenza sociale;
- n) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
- o) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;
- p) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.
- 2. La Regione può emanare norme legislative in materia di immigrazione, relative all'accoglienza e all'assistenza degli immigrati, nonché all'inserimento sociale e nel lavoro delle persone provenienti dai paesi in procinto di entrare nell'Unione europea o extra-comunitari. Le leggi regionali non possono interferire con le norme statali che regolano la condizione giuridica dello straniero e l'ordine pubblico.

La Regione può emanare norme generali in materia di istruzione, relative all'insegnamento delle lingue regionali e minoritarie l'integrazione scolastica delle persone provenienti dai paesi di nuova adesione all'Unione europea, ferma restando la competenza esclusiva dello Stato in materia di titoli di studio aventi valore legale. 4. La Regione può emanare legislative in materia di ambiente ed ecosistema, per migliorarne la tutela e per l'integrazione degli interventi di protezione e valorizzazione ambientale con i paesi limitrofi. 5. La Regione può emanare norme legislative in materia di beni culturali per migliorarne il livello di tutela e conservazione e coordinare gli interventi ad essi rivolti.

OPZIONE 52.1

Proponenti: BREZIGAR CANCIANI, SARDOČ, ZORZINI

Consensi: 7 BRANDOLIN, ZORZINI, CANCIANI, MOLINARO, BROVEDANI, BREZIGAR, PLOZNER Sostituire il comma 3 con il seguente:

<3. La Regione può emanare norme generali in materia di istruzione relative all'insegnamento delle lingue regionali e minoritarie e per l'integrazione scolastica dei figli degli immigrati, ferma restando la competenza esclusiva dello Stato in materia di titoli di studio aventi valore legale.>>.

OPZIONE 52.2

Proponente: PLOZNER

Consensi: 5 CANCIANI, MOLINARO, BROVEDANI, MATTEUCCI PLOZNER Al comma 3, dopo le parole <lingue regionali e minoritarie>> inserire le seguenti: <<, ivi compresi la formazione degli insegnanti e i loro requisiti professionali,>>.

Art. 53 TESTO BASE (Potestà legislativa concorrente) 1. La legge dello Stato può determinare i principi fondamentali cui la Regione conformarsi nelle seguenti materie: commercio con l'estero e cooperazione a) internazionale: promozione dell'occupazione, tutela e sicurezza del lavoro; c) istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; d) professioni; ricerca scientifica e tecnologica; nonché sostegno all'innovazione per i settori produttivi; f) alimentazione e tutela dei consumatori; ordinamento sportivo; g) h) servizi di protezione civile; governo del territorio, con esclusione dell'urbanistica e dell'edilizia; tutela del paesaggio;

aeroporti civili;

k)

1)

ordinamento e organizzazione dei porti e

grandi reti di trasporto e di navigazione;

ordinamento della comunicazione;

- m) produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia;
 - n) previdenza complementare e integrativa;
- o) armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario;
- p) valorizzazione dei beni culturali e ambientali; promozione e organizzazione di attività culturali;
 - q) enti di credito e fondazioni bancarie;
- r) cooperazione, compresa la vigilanza sulle cooperative;
- s) tutela della salute, per i soli aspetti concernenti la profilassi e la prevenzione delle malattie, nonché la vigilanza sui farmaci e sulle pratiche mediche.

Art. 54

(Potestà legislativa esclusiva della Regione)

- 1. In tutte le materie non elencate negli articoli 52 e 53 la potestà legislativa è attribuita alla Regione. In particolare, spetta alla Regione disciplinare:
- a) ordinamento, organi di governo e funzioni degli enti locali e delle relative circoscrizioni, nonché legislazione elettorale relativa agli enti medesimi;
- b) toponomastica e uso delle denominazioni bilingui;
- c) interventi rivolti alla tutela e alla valorizzazione dell'uso delle lingue minoritarie e al loro insegnamento;
 - d) urbanistica e disciplina edilizia;
 - e) edilizia residenziale pubblica;
 - f) edilizia scolastica;
- g) interventi integrativi per il miglioramento delle strutture e dei servizi giudiziari;
- h) interventi integrativi per il miglioramento delle strutture e dei servizi universitari e di ricerca avanzata;
 - i) usi civici;
 - j) impianto e tenuta dei libri fondiari;

- k) industria, turismo, artigianato, agricoltura e commercio, fiere e mercati, comprese le grandi strutture di vendita;
- l) sfruttamento delle risorse del suolo e del sottosuolo, acque minerali e termali;
- m) foreste e parchi, anche di interesse nazionale;
- n) demanio idrico, opere idrauliche, utilizzazione delle acque pubbliche, comprese le grandi derivazioni a scopo idroelettrico;
 - o) porti e aeroporti turistici;
- p) mercato del lavoro, servizi all'impiego, collocamento, apprendistato;
 - q) formazione professionale;
 - r) asili nido e scuola materna;
- s) organizzazione scolastica, gestione degli istituti scolastici e di formazione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche;
- t) definizione della parte dei programmi scolastici e formativi di interesse specifico della Regione, diversi da quelli previsti dall'articolo 52, comma 3:
- u) igiene e sanità, ivi compresa l'assistenza e l'organizzazione sanitaria e ospedaliera;
- v) assistenza sociale, servizi alla persona, interventi a favore della famiglia e dei minori;
 - w) polizia amministrativa locale.

- 2. Nel rispetto del principi della legislazione dello Stato, la Regione può promuovere le iniziative e adottare i provvedimenti anche legislativi necessari all'adattamento delle strutture, delle reti e dei servizi presenti sul territorio regionale alle esigenze dell'allargamento dell'Unione europea. Qualora le leggi emanate per tale finalità non rientrino nelle materie di competenza regionale, esse devono essere notificate al Governo della Repubblica prima della promulgazione, che di conseguenza è sospesa per quindici giorni. Entro tale termine il Governo può formulare osservazioni alle quali la Regione deve attenersi nella riapprovazione della legge.
- 3. I decreti legislativi di attuazione dello Statuto possono attribuire alla potestà legislativa della Regione ulteriori funzioni tra quelle riservate allo Stato ai sensi dell'articolo 52, comma 1.

OPZIONE 54.1

Proponenti: BREZIGAR CANCIANI, SARDOČ, ZORZINI

Consensi: 9 Brandolin, zorzini, Marzotto, vuga, Brovedani, brezigar, Ruffino, matteucci, Plozner Al comma 1, lettera b), dopo la parola <
bilingui>> aggiungere <<o plurilingui>>.

TESTO BASE	Art. 55 (Potestà legislativa attuativa e integrativa)
	1. La Regione ha facoltà di adeguare alle sue particolari esigenze le disposizioni delle leggi di competenza esclusiva statale per le quali le leggi dello Stato attribuiscono alla Regione questa facoltà. A tal fine la Regione emana norme di attuazione e di integrazione delle leggi dello Stato.

TEST	$\Gamma \cap$	\mathbf{P}	٨	CE
L'\-7	,	I)	\boldsymbol{H}	7

Art. 56 (Potestà regolamentare)

- 1. La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salvo che per le funzioni attribuite alla Regione ai sensi dell'articolo 54, comma 3. La potestà regolamentare spetta alla Regione in ogni altra materia.
- 2. Nelle materie di cui ai commi dal 2 al 5 dell'articolo 52, qualora la Regione eserciti le sue attribuzioni legislative, la legge regionale prevale sul regolamento statale.

TESTO BASE	Art. 57 (Principio di continuità)
	1. Nelle materie attribuite alla competenza della Regione, fino a quando la Regione non abbia legiferato, si applicano le leggi dello Stato.

Art. 58

(Adeguamento della legge regionale ai principi della legislazione statale)

- 1. Nelle materie di potestà legislativa concorrente, le leggi regionali sono adeguate ai principi desumibili dalla legislazione statale sopravvenuta entro sei mesi dall'entrata in vigore della medesima. Nel frattempo continuano ad applicarsi le norme regionali.
- 2. Trascorso il termine di cui al comma 1, il Governo della Repubblica, previa diffida alla Regione a provvedere nei successivi trenta giorni, impugna le norme non adeguate davanti alla Corte costituzionale. Si applicano le norme che disciplinano il giudizio di legittimità sulle leggi regionali.
- 3. Si applicano immediatamente le norme costituzionali, le norme di attuazione degli obblighi internazionali e comunitari e le norme che disciplinano materie nelle quali la Regione non abbia già legiferato o la disciplina regionale sia stata dichiarata illegittima.

TESTO BASE	Art. 59 (Funzioni amministrative)			
	1. La Regione esercita le funzioni amministrative nelle materie in cui ha potestà legislativa conferendole ai Comuni, alle Province e alle Città metropolitane, secondo i principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione e sulla base dei criteri definiti dalla legge di cui all'articolo 21.			
	2. Lo Stato attribuisce le funzioni amministrative nelle materie di sua competenza di intesa con la Regione, secondo le modalità previste dall'articolo 74, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione e con la garanzia della copertura finanziaria dei relativi oneri.			
OPZIONE 59.1 Proponente: MATTEUCCI	Al comma 1 sono aggiunte infine le seguenti parole: <<, anche riconoscendo e valorizzando il ruolo delle formazioni sociali.>>			
Consensi:9 PEDICINI, MARZOTTO, VISENTINI, DEGANO, BROVEDANI, BREZIGAR, RUFFINO, MATTEUCCI, PLOZNER				

CAPO II Formazione delle leggi regionali

TESTO BASE	Art. 60 (Iniziativa delle leggi regionali)	
	1. L'iniziativa delle leggi regionali, sotto forma di progetti redatti in articoli, appartiene alla Giunta, a ciascun membro del Consiglio e agli elettori, in numero non inferiore a quindicimila; con legge regionale statutaria possono essere individuati ulteriori soggetti titolari dell'iniziativa legislativa.	
OPZIONE 60.A Consensi: 6 BRANDOLIN, VUGA, BROVEDANI, TONEL, BREZIGAR, RUFFINO	Al comma 1 dopo le parole < > inserire le seguenti: <<, al Consiglio delle autonomie locali>>	
OPZIONE 60.1 Proponente: PEDICINI	Al comma 1 sostituire le parole < <alla a="" ciascun="" consiglio="" del="" giunta,="" membro="">> con le seguenti: <>.</alla>	
Consensi: 5 PEDICINI, BRANDOLIN, GOTTARDO, VUGA, BREZIGAR		

TESTO BASE	Art. 61 (Esame dei progetti di legge)
	1. Ogni progetto di legge deve essere previamente esaminato da una Commissione ed approvato dal Consiglio, articolo per articolo e con votazione finale.

TESTO BASE

Art. 62

(Promulgazione e pubblicazione delle leggi regionali)

- 1. La legge regionale è promulgata dal Presidente della Regione con la formula: <<II Consiglio regionale ha approvato, il Presidente della Regione promulga la seguente legge>>. Al testo della legge, segue la formula: <<La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione>>.
- 2. La legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione, salvo che non sia fissato nella legge stessa un termine diverso.
- 3. La legge regionale è riprodotta nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

TESTO BASE	Art. 63 (Controllo sulle leggi e gli atti aventi valore di legge)
	1. Il Governo della Repubblica, quando ritenga che una legge o un atto avente valore di legge della Regione invada la propria sfera di competenza ovvero violi i principi fondamentali nelle materie di competenza concorrente, promuove la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o dell'atto avente valore di legge nel Bollettino Ufficiale della Regione.
	2. La Regione, quando ritenga che una legge o un atto avente valore di legge dello Stato o di un'altra Regione invada la propria sfera di competenza, promuove la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o dell'atto avente valore di legge nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
OPZIONE 63.A Consensi: 2 GOTTARDO, BROVEDANI	Al comma 1 sopprimere le parole < <o atto="" avente="" di="" legge="" un="" valore="">> e le parole <<o avente="" dell'atto="" di="" legge="" valore="">>.</o></o>

TITOLO VIII AMMINISTRAZIONE REGIONALE

TESTO BASE	Art. 64 (Principi dell'attività amministrativa) 1. L'attività amministrativa della Regione è esercitata secondo i principi di imparzialità,
OPZIONE 64.1 Proponente: BATTELLINO Consensi: 5 BATTELLINO, BRANDOLIN, BROVEDANI, MATTEUCCI, PLOZNER	efficacia, efficienza, economicità e trasparenza. Al comma 1, dopo la parola < <trasparenza>> aggiungere le seguenti: <<, semplificazione amministrativa, difesa dei diritti lesi, con il ricorso possibile del cittadino, singolo o in gruppo, presso l'autorità regionale, istituita da legge ordinaria>>.</trasparenza>
OPZIONE 64.2 Proponente: MATTEUCCI Consensi: 11 BATTELLINO, MARZOTTO, VISENTINI, MOLINARO, GOTTARDO, VUGA, BROVEDANI, BREZIGAR, RUFFINO, MATTEUCCI, PLOZNER	Al comma 1 aggiungere infine le seguenti parole: <

TESTO BASE	Art. 65 (Principi dell'organizzazione amministrativa)
	1. L'organizzazione dell'Amministrazione regionale è disciplinata con regolamento sulla base dei principi dello Statuto e nel rispetto delle norme generali dettate dalla legge regionale.
	2. L'organizzazione dell'Amministrazione regionale si basa sul principio della distinzione tra le funzioni di indirizzo politico e di controllo e le funzioni di attuazione e gestione. I dirigenti sono responsabili della attività amministrativa e della gestione di loro competenza, nonché dei relativi risultati.
	3. Agli impieghi nell'Amministrazione regionale si accede mediante concorso, salvo i casi previsti dalla legge regionale.
OPZIONE 65.1	Sostituire il comma 2 con il seguente:
Proponente: GOTTARDO	<2. L'organizzazione della amministrazione regionale si basa sul principio della distinzione tra le funzioni
Consensi: 9 BRANDOLIN, ZORZINI, MARZOTTO, VISENTINI, GOTTARDO, MOLINARO, LONGO, BREZIGAR, MATTEUCCI	di indirizzo politico e di controllo e le funzioni di attuazione e gestione.>>.

TESTO BASE	Art. 66 (Forme di partecipazione)				
	1. Il Presidente della Regione può promuovere fasi formali di consultazione con rappresentanze istituzionali e sociali, per raggiungere intese, ovvero per verificare i rispettivi orientamenti.				
	 L'avvio di fasi formali di consultazione è preceduto da adeguate forme di informazione del Consiglio regionale, che può approvare specifici atti di indirizzo. Nei procedimenti riguardanti la formazione di atti normativi o amministrativi di carattere generale, l'adozione del provvedimento finale può essere preceduta da istruttoria pubblica. L'istruttoria si svolge in forma di pubblico contraddittorio, secondo le modalità stabilite dalla legge regionale. 				
	4. La legge regionale istituisce il Consiglio regionale dell'economia del lavoro (CREL), quale strumento di analisi, studio, ricerca e confronto per le politiche di programmazione economica e sociale. La legge regionale ne disciplina altresì la composizione, le funzioni e l'organizzazione.				
OPZIONE 66.1 Proponenti: VISENTINI, MARZOTTO Consensi: 8	Sostituire al comma 1 le parole < <fasi con="" consultazione="" di="" e="" formali="" istituzionali="" rappresentanze="" sociali="">> con le seguenti: <<fasi con="" concertazione,="" consultazione,="" di="" e="" economiche="" formali="" istituzionali,="" negoziazione="" rappresentanze="" sociali.="">>.</fasi></fasi>				
COIISEIISI: 8 BRANDOLIN, ZORZINI, MARZOTTO, VISENTINI, BREZIGAR, RUFFINO, MATTEUCCI, PLOZNER	Al comma 2 dopo le parole < <di consultazione="">> aggiungere le seguenti: <<, concertazione, negoziazione>>.</di>				

Al comma 1 dopo le parole < <istituzionali e="" sociali="">> aggiungere le seguenti:: <<comprese le="" linguistiche="" minoranze="">>.</comprese></istituzionali>
Sostituire il comma 4 con il seguente:
<4. La legge regionale istituisce il Consiglio
regionale dell'economia del lavoro e delle autonomie sociali, quale strumento di analisi, studio, ricerca e confronto per le politiche di programmazione economica e sociale. Esso costituisce anche sede permanente di confronto di collaborazione e di scambio informativo del sistema economico-sociale locale, con le plurali realtà dell'associazionismo, del volontariato, del terzo settore e della economia non-profit. La regione ne disciplina altresì la composizione, le funzioni e l'organizzazione.>>.

TESTO BASE	Art. 67
	(Controlli)
	1. La gestione dell'Amministrazione regionale e degli enti strumentali è soggetta al controllo da parte della Corte dei conti ai fini del referto al Consiglio regionale, secondo modalità stabilite dai decreti legislativi di attuazione dello Statuto. I medesimi decreti stabiliscono forme e modalità del controllo sulla gestione degli enti locali e dei loro enti strumentali e delle altre istituzioni pubbliche di autonomia aventi sede nel Friuli Venezia Giulia.
	2. La legge regionale determina strumenti e procedure per la valutazione del rendimento e dei risultati dell'attività amministrativa regionale.
	3. Il Consiglio regionale, nel rispetto delle reciproche autonomie istituzionali, può chiedere, anche d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, forme di collaborazione alla Corte dei Conti ai fini della regolare gestione finanziaria, dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione amministrativa, nonché pareri in materia di contabilità pubblica.
OPZIONE 67.1	Sostituire l'articolo 67 con il seguente:
Proponente:	, and the second
GOTTARDO	< <art. 67<br="">(Controlli)</art.>
Consensi: 3 PEDICINI, GOTTARDO, MATTEUCCI	1. La gestione dell'Amministrazione regionale e degli enti strumentali è soggetta al controllo da parte della Corte dei conti ai fini del referto all'Assemblea legislativa regionale, secondo modalità stabilite dai decreti legislativi di attuazione dello Statuto. Con legge regionale si stabiliscono forme e modalità del controllo sulla gestione degli enti locali

e dei loro enti strumentali e delle altre istituzioni pubbliche di

autonomia aventi sede nel Friuli Venezia Giulia.

2. L'Assemblea legislativa regionale, nel rispetto delle reciproche autonomie istituzionali, può chiedere, anche d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, forme di collaborazione alla Corte dei Conti ai fini della regolare gestione finanziaria dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione amministrativa, nonché pareri in materia di contabilità pubblica.>>.

TITOLO IX FINANZE, DEMANIO E PATRIMONIO

TESTO BASE

Art. 68

(Autonomia finanziaria)

- 1. Alla Regione autonoma è riconosciuta autonomia finanziaria di entrata e di spesa, sulla base dello Statuto e in armonia con i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, secondo le modalità stabilite con decreti legislativi di attuazione dello Statuto.
- 2. La Regione di risorse proprie e di risorse devolute dallo Stato.
- 3. Le risorse proprie sono costituite da tributi regionali istituiti con legge regionale, dai canoni di concessione dei beni regionali, dai redditi derivanti dal suo patrimonio.
- 4. Sono devolute alla Regione le seguenti quote fisse dei sottoindicati proventi dello Stato, riscossi nel territorio del Friuli Venezia Giulia:
- a) sei decimi del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche;
- b) quattro decimi e mezzo del gettito dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche;
- c) sei decimi del gettito delle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23, 24, 25 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ed articolo 25 bis aggiunto allo stesso decreto del Presidente della Repubblica, con l'articolo 2, comma 1, del decreto legge 30 dicembre 1982, n. 953, come modificato con legge di conversione 28 febbraio 1983, n. 53;

- d) otto decimi del gettito dell'imposta sul valore aggiunto, esclusa quella relativa all'importazione, al netto dei rimborsi effettuati ai sensi all'articolo 38 bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni;
- e) nove decimi del gettito dell'imposta erariale sull'energia elettrica, consumata nel Friuli Venezia Giulia;
- f) nove decimi del gettito dei canoni per le concessioni idroelettriche;
- g) nove decimi del gettito della quota fiscale dell'imposta erariale di consumo relativa ai prodotti dei monopoli dei tabacchi consumati nel Friuli Venezia Giulia.
- 5. La devoluzione alla Regione delle quote dei proventi erariali indicati al comma 4 viene effettuata al netto delle quote devolute ad altri enti o istituti.
- 6. Lo Stato può destinare risorse aggiuntive alla Regione per provvedere a scopi determinati e per sostenere la Regione nel processo di integrazione con i paesi dell'Europa centro-orientale.
- 7. La Regione può ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento. Ha facoltà di emettere prestiti da essa garantiti per un importo annuale non superiore alle sue entrate ordinarie. Il ricorso all'indebitamento è autorizzato con legge regionale che ne stabilisce altresì l'entità e la destinazione delle somme da esso ricavate.

TESTO BASE	Art. 69 (Accertamento delle imposte)
	1. La Regione collabora all'accertamento delle imposte erariali in compartecipazione secondo le modalità stabilite dai decreti legislativi di attuazione dello Statuto.

TEST	Γ	\mathbf{R}	Δ	SE

Art. 70 (Demanio regionale)

- 1. Costituiscono il demanio regionale:
- a) il lido del mare e la spiaggia e le lagune;
- b) le rade e i porti;
- c) i fiumi, i torrenti, i laghi e le altre acque definite pubbliche dalle leggi in materia.
- 2. Fanno parte altresì del demanio regionale, se appartengono alla Regione:
 - a) le strade;
 - b) gli aerodromi;
 - c) gli acquedotti;
- d) gli immobili di interesse storico, archeologico e artistico;
- e) le raccolte dei musei, delle pinacoteche, degli archivi, delle biblioteche;
- f) tutti gli altri beni che la legge assoggetta al regime proprio del demanio pubblico.
- 3. Sono soggetti al regime del demanio pubblico i diritti reali che spettano alla Regione su beni appartenenti ad altri soggetti, quando i diritti degli stessi sono costituiti per l'utilità di alcuno dei beni indicati ai commi 1 e 2 o per il conseguimento di fini di pubblico interesse corrispondenti a quelli a cui servono i beni medesimi.

- 4. Sono trasferiti alla Regione tutti i beni demaniali dello Stato situati nel territorio del Friuli Venezia Giulia.
- 5. Entro un anno dall'entrata in vigore dello Statuto, con decreti legislativi di attuazione dello stesso, potranno essere individuati i beni che restano nel demanio dello Stato in quanto strettamente connessi alle esigenze di difesa militare e ad altri servizi essenziali di interesse nazionale.
- 6. La Regione con legge fissa i criteri per la determinazione dei canoni per l'utilizzazione dei beni rientranti nel suo demanio, al fine della valorizzazione e della protezione ambientale di esso.
- 7. Al fine della realizzazione di infrastrutture di rilevante interesse nazionale o che rientrano nei programmi di sviluppo della Regione, i canoni di concessione saranno determinati in appositi accordi di programma.

TESTO BASE	Art. 71 (Patrimonio regionale)				
	1. I beni appartenenti alla Regione non ricompresi tra le specie indicate all'articolo 70 costituiscono il patrimonio della Regione.				
	2. Fanno parte del patrimonio indisponibile della Regione:				
	a) le foreste;				
	b) le miniere, le cave e le torbiere, quando la disponibilità è sottratta al proprietario del fondo;				
	c) le fonti di acque minerali e termali;				
	d) gli edifici destinati a sede di uffici pubblici, con i loro arredi e gli altri beni destinati al pubblico servizio.				
	3. Secondo le modalità previste dai decreti legislativi di attuazione dello Statuto, sono trasferiti alla Regione tutti i beni immobili patrimoniali dello Stato che si trovano nel territorio della Regione.				
OPZIONE 71.1	Al comma 2, dopo lettera e), aggiungere la seguente:				
Proponenti: BREZIGAR, CANCIANI, SARDOČ, ZORZINI	<e alle="" attività="" bis)="" culturali="" della="" destinati="" e="" edifici="" gli="" legge="" minoranza="" per="" slovena="" sociali="">>.</e>				
Consensi: 8 BRANDOLIN, ZORZINI, CANCIANI, VISENTINI, BROVEDANI, BREZIGAR, RUFFINO, MATTEUCCI					

TITOLO X RAPPORTI CON LO STATO E LE ALTRE REGIONI

TESTO BASE

Art. 72

(Rapporti con lo Stato e le altre Regioni)

- 1. Lo Stato e la Regione, in posizione paritaria, informano i loro rapporti al principio di leale collaborazione. Con decreti legislativi di attuazione dello Statuto sono stabilite forme di intesa e di coordinamento con riferimento a settori, opere ed interventi di comune interesse.
- 2. La Regione partecipa ai processi decisionali di interesse del Friuli Venezia Giulia in tutte le sedi istituzionali di concertazione, negoziazione e coordinamento, previa tempestiva informazione circa le questioni che la riguardano.
- 3. Il Presidente della Regione interviene alle sedute del Consiglio dei Ministri con rango di Ministro, quando sono trattate questioni che riguardano particolarmente la Regione. L'avviso contrario del Presidente della Regione comporta il rinvio della decisione ad altra seduta.
- 4. La Regione può coordinare la propria azione con quella delle altre Regioni per la cura di interessi comuni e stipulare intese per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche prevedendo l'individuazione di organi comuni.
- 5. La legge regionale statutaria determina le modalità di informazione e di partecipazione del Consiglio regionale alle attività previste dal presente articolo.

TESTO BASE	Art. 73 (Decreti legislativi di attuazione dello Statuto)
	1. Con decreti legislativi, adottati dal Governo della Repubblica, sulla base dell'intesa raggiunta in seno alla Commissione paritetica, sono stabilite le norme di attuazione del presente Statuto.

TESTO BASE

Art. 74 (Commissione paritetica)

- 1. E' istituita la Commissione paritetica per il coordinamento tra Stato e Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.
- 2. La Commissione è composta da sei membri, nominati tre dallo Stato e tre dal Presidente della Regione.
- 3. La Commissione è presieduta da un componente di nomina regionale.
- 4. Le modalità di nomina di competenza regionale sono disciplinate dalla legge regionale statutaria.
- 5. La Commissione funge da sede stabile e continuativa di concertazione tra lo Stato e la Regione per ogni questione relativa all'adozione di atti statali che possono incidere negli interessi del Friuli Venezia Giulia ed in particolare esercita le seguenti competenze:
- a) esprime l'intesa sui decreti legislativi di attuazione dello Statuto:
- b) concorda procedure e modalità del trasferimento dei beni e del conferimento delle funzioni amministrative dallo Stato alla Regione;
- c) concorda procedure e modalità del trasferimento delle competenze del prefetto in capo alla Regione;

	d) può svolgere funzioni di conciliazione in caso di controversie tra la Regione e lo Stato secondo le modalità stabilite dai decreti legislativi di attuazione dello Statuto.
OPZIONE 74.A Consensi: 4 ZORZINI, CANCIANI, LONGO, TONEL	Al comma 2 sostituire le parole < <dal della="" presidente="" regione="">> con le parole <<dal consiglio="" regionale="">>.</dal></dal>
OPZIONE 74.B Consensi: 6 MARZOTTO, VISENTINI, VUGA, BROVEDANI, BREZIGAR, RUFFINO	Al comma 2 dopo le parole < <dal della="" presidente="" regione="">> aggiungere le parole <<con consiglio="" del="" l'approvazione="" regionale="">>.</con></dal>
OPZIONE 74.C Consensi: 3 PEDICINI, RUFFINO, MATTEUCCI	Sostituire il comma 3 con il seguente: <3. Il Presidente della Commissione è eletto da questa tra i componenti di nomina regionale.>>.

TESTO BASE	Art. 75 (Organi periferici dello Stato nel Friuli Venezia Giulia)
	1. La nomina dei titolari degli organi periferici dello Stato aventi sede nel Friuli Venezia Giulia è disposta d'intesa con la Regione, nei casi e con le modalità stabilite con decreti legislativi di attuazione dello Statuto.
OPZIONE 75.A	Sostituire le parole < <d'intesa con="">> con la parola <<sentita>>.</sentita></d'intesa>
Consensi: 1 BROVEDANI	

TESTO BASE	Art. 76 (Potere sostitutivo dello Stato)
	1. I presupposti e le modalità dell'esercizio del potere sostitutivo dello Stato nei casi di mancato rispetto degli obblighi derivanti dalla normativa internazionale e da quella dell'Unione europea, sono disciplinate da decreti legislativi di attuazione dello Statuto.

TITOLO XI NORME FINALI E TRANSITORIE

TESTO BASE	Art. 77 (Commissario del Governo)
	E' soppresso il Commissario del Governo nella Regione.
	2. Le funzioni esercitate dal Commissario del Governo al momento dell'entrata in vigore del presente Statuto sono trasferite al Prefetto di Trieste, secondo le modalità stabilite con decreti legislativi di attuazione dello Statuto.

TESTO BASE	Art. 78 (Legge di riordino degli enti e delle aziende regionali)
	1. Entro due anni dall'entrata in vigore dello Statuto la Regione adotta una legge di riordino degli enti e delle aziende regionali e di trasferimento delle relative funzioni ai Comuni, alle Province e agli enti locali funzionali, secondo i principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione. La legge regionale è approvata con il parere del Consiglio delle autonomie locali.
OPZIONE 78.A Consensi: 1 RUFFINO	Sostituire le parole < <con del="" il="" parere="">> con le parole <<pre><<pre>con il>>>.</pre></pre></con>

TESTO BASE

Art. 79

(Norme transitorie)

- 1. Fino alla data dell'entrata in vigore dei decreti legislativi di attuazione dello Statuto, le relazioni con l'Unione europea della Regione autonoma e le attività internazionali della medesima sono regolate dalla normativa statale vigente.
- 2. Le norme di cui agli articoli 73 e 74 si applicano a partire dal rinnovo della Commissione paritetica in carica alla data di entrata in vigore del presente Statuto.
- 3. Fino all'entrata in vigore delle leggi regionali e delle leggi regionali statutarie previste dal titolo IV continua ad applicarsi la legislazione statale e regionale vigente al momento dell'entrata in vigore dello Statuto.
- 4. Fino all'entrata in vigore delle leggi regionali statutarie previste dal titolo V, continua ad applicarsi la legislazione statale e regionale vigente al momento dell'entrata in vigore dello Statuto.
- 5. Fino all'entrata in vigore dei decreti legislativi di attuazione previsti dall'articolo 73, continuano ad applicarsi le norme di attuazione dello Statuto adottato con la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1.
- 6. La legge regionale statutaria istitutiva del Consiglio delle autonomie locali prevista dall'articolo 24, comma 1, è approvata previo parere dell'Assemblea delle autonomie locali già istituita ai sensi della vigente legislazione regionale.

OPZIONE 79.1	Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
Proponente:	
BROVEDANI	<<6 bis. L'uso, nel presente Statuto, del genere maschile per indicare i soggetti titolari di diritti, incarichi
Consensi: 12	pubblici e stati giuridici è da intendersi riferito ad entrambi i
PEDICINI, BATTELLINO,	generi e risponde solo ad esigenze di semplicità del testo.>>.
BRANDOLIN, ZORZINI,	generi e risponde solo da esigenzo di sempileta del testo.
CANCIANI, MARZOTTO, VISENTINI, VUGA.	
BROVEDANI, BREZIGAR,	
MATTEUCCI, PLOZNER	
OPZIONE 79.2	Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
Proponenti:	
VISENTINI,	<<6 bis. Nelle more dell'attuazione dell'articolo
MARZOTTO,	23, comma 1, terzo periodo, si applicano le disposizioni dello
COLUSSI	Stato in materia di tributi locali.>>.
Consensi: 6	
STRASSOLDO, BRANDOLIN,	
VISINTINI, MOLINARO, BROVEDANI, RUFFINO	Opzione conseguente all'opzione 23.3

TESTO BASE	Art. 80
	(Abrogazioni)
	1. Sono abrogati:
	a) la legge costituzionale 31 gennaio 1963,n. 1 e successive modifiche ed integrazioni;
	b) l'articolo 5, commi 2 e 3, della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2.
	2. All'atto del trasferimento in capo alla Regione dei beni del demanio di cui all'articolo 70, comma 1, lettera c), è abrogato l'articolo 68, comma 4, lettera f), restando attribuito alla Regione l'intero
	gettito dei canoni per le concessioni idroelettriche.
OPZIONE 80 BIS Proponenti:	Dopo l'articolo aggiungere il seguente:
BREZIGAR, CANCIANI, SARDOČ,	< <art. 80="" bis<="" td=""></art.>
ZORZINI	1. Lo Statuto della Regione viene redatto nelle lingue italiana, friulana, slovena e tedesca. Tutte le versioni
Consensi: 12 PEDICINI, BATTELLINO, BRANDOLIN, ZORZINI,	sono ufficiali. In caso di contestazione è prevalente la versione in lingua italiana.>>.
CANCIANI, MARZOTTO, VISENTINI, BROVEDANI, BREZIGAR, RUFFINO, MATTEUCCI, PLOZNER	